

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	4
GIUSTIZIA (II)	»	7
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	10
DIFESA (IV)	»	21
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	24
FINANZE (VI)	»	30
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	33
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	38
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	39
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	40
AFFARI SOCIALI (XII)	»	43
AGRICOLTURA (XIII)	»	45
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	48
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	49
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	64

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Facciamo Eco-Federazione dei Verdi: Misto-FE-FDV; Misto-Azione+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A+ E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-MAIE-PSI: Misto-MAIE-PSI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	<i>Pag.</i>	66
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	»	67
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI	»	68
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	69

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

C. 3161 Governo (*Seguito esame e rinvio*) 3

SEDE REFERENTE

Martedì 20 luglio 2021. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

C. 3161 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che sono stati presentati alcuni ricorsi avverso taluni giudizi di inammissibilità dichiarati nella seduta del 15 luglio scorso.

Al riguardo, alla luce delle argomentazioni addotte nel ricorso, le Presidenze ritengono di riammettere l'emendamento Pagani 12.5, in quanto i presentatori hanno chiarito che l'emendamento si riferisce non al primo ma al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12, essendo quindi volto a

prevedere che i provvedimenti ivi previsti sono trasmessi al COPASIR e non, come ora previsto, al suo presidente: pertanto la formulazione dell'emendamento non risulta incongrua.

Le Presidenze ritengono invece di confermare il giudizio di inammissibilità sull'articolo aggiuntivo Tofalo 16.01, il quale prevede l'istituzione di una zona economica speciale per l'industria cibernetica, atteso che il decreto-legge non contiene previsioni recanti agevolazioni nei confronti di settori produttivi.

Le Presidenze confermano altresì il giudizio di inammissibilità del subemendamento Capitano 0.1.7.1, in quanto esso non presenta alcuna connessione diretta con l'emendamento al quale si riferisce.

Emanuele PRISCO (FDI) chiede delucidazioni circa l'organizzazione dei lavori sul provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa presente che le modalità di prosecuzione dell'*iter* saranno definite nelle prossime ore, anche attraverso una interlocuzione informale con i gruppi ed il Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di COVID-19 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus SARS-CoV-2 per evitarne la propagazione nel mondo. Emendamenti Doc XXII, n. 42-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	4
Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Emendamenti C. 522 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) ...	5
Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.). Emendamenti C. 544 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) ...	5
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. Emendamenti C. 2561-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	5
Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. Emendamenti C. 3179 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	6
ERRATA CORRIGE	6

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 20 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 14.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di COVID-19 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus SARS-CoV-2 per evitarne la propagazione nel mondo.

Emendamenti Doc XXII, n. 42-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti alla proposta di inchiesta parlamentare Doc XXII, n. 42-A, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di COVID-19 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus SARS-CoV-2 per evitarne la propagazione nel mondo ».

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), *relatore*, fa presente che gli emendamenti trasmessi non presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.

Emendamenti C. 522 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 522 e abbinate-A, recante « Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. ».

In sostituzione della relatrice Elisa Tripodì, impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente che gli emendamenti trasmessi non presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.).

Emendamenti C. 544 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia

chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 3 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 544 e abbinate-A, recante « Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) ».

In sostituzione della relatrice Azzolina, impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente che gli emendamenti trasmessi non presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.

Emendamenti C. 2561-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2561-A, recante « Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia ».

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, fa presente che gli emendamenti trasmessi non presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

Emendamenti C. 3179 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 3179 e abbinate-A, recante « Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali ».

Fa quindi presente che gli emendamenti trasmessi non presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 624 del 14 luglio 2021, a pagina 43, seconda colonna, all'ultima riga, dopo le parole: « PARERE FAVOROLE » aggiungere le seguenti: « *con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali – quale ad esempio l'intesa in sede di Conferenza unificata – ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui agli articoli 5 (incentivazione del lavoro femminile, condivisione della cura e armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro), 6 (sostegno alla spesa delle famiglie per l'autonomia finanziaria dei figli) e 6-bis (promozione delle responsabilità familiari). ».

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Catanzaro e di Federico Cafiero De Raho, Procuratore nazionale antimafia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C 2435 Governo, recante « Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello » 7

SEDE CONSULTIVA:

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. C. 3201 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) 7

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 9

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 luglio 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Catanzaro e di Federico Cafiero De Raho, Procuratore nazionale antimafia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C 2435 Governo, recante « Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 10.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 luglio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

C. 3201 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI (M5S), *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Ascari, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione di merito, del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori, trasmesso dal Senato l'8 luglio scorso. Sottolinea che il provvedimento è volto a introdurre misure immediatamente efficaci, di durata temporanea, dirette a sostenere la genitorialità, nelle more dell'attuazione della legge 1°

aprile 2021, n. 46, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

Ricorda che, a tal fine, gli articoli da 1 a 4 recano una misura transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare introdotto dalla legge 1° aprile 2021, n. 46. Ferma restando tale condizione, che costituisce il presupposto necessario, l'assegno temporaneo è riconosciuto qualora il richiedente possieda tutti i requisiti di cui all'articolo 1: cittadinanza, residenza e soggiorno, nonché i requisiti relativi alla condizione economica della famiglia attestati dall'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). L'articolo 2 definisce i criteri per la determinazione dell'assegno temporaneo per i figli minori, stabilendo al comma 1 che l'ammontare sia determinato in base alla tabella di cui all'allegato 1, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori. Gli importi di cui all'allegato 1 sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità riconosciuta ai sensi della normativa vigente (comma 2). In base al comma 3 dell'articolo 2, l'assegno temporaneo in oggetto è riconosciuto dall'INPS nel rispetto di un limite massimo complessivo di spesa, pari a 1.580 milioni di euro per il 2021. I termini e le modalità inerenti alla domanda e all'erogazione sono definiti dai commi 1 e 2 dell'articolo 3. In particolare, la domanda va presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato. Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Con una modifica approvata nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, è stato previsto che la disciplina di cui al comma 2, sulle modalità di erogazione, si

applichi fino all'adozione, da parte dell'INPS, delle procedure idonee all'erogazione dell'assegno secondo le modalità di cui al comma 2-bis, inserito anch'esso dal Senato.

Segnala che, quest'ultimo comma prevede che: l'assegno sia corrisposto dall'INPS e sia ripartito in pari misura tra i genitori, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente; in assenza dei genitori, l'assegno sia corrisposto a chi eserciti la responsabilità genitoriale; l'erogazione dell'assegno avvenga mediante accredito su conto corrente (bancario o postale) ovvero mediante bonifico domiciliato ferma restando la fattispecie di corresponsione in forma di integrazione della misura del reddito di cittadinanza; in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetti, in mancanza di accordo, al genitore affidatario ovvero, nel caso di affidamento condiviso, l'assegno sia ripartito in pari misura tra i genitori, fatto salvo il caso di diverso accordo tra i medesimi.

Ricorda che l'articolo 4 stabilisce che l'assegno temporaneo è compatibile con il reddito di cittadinanza nonché con eventuali altre prestazioni in favore dei figli a carico. L'articolo 5 dispone, in via temporanea, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, un incremento della misura mensile degli assegni per il nucleo familiare. L'articolo 6 dispone, per il 2021, un incremento, nella misura di 30 milioni di euro, del finanziamento statale per le convenzioni tra l'INPS e i centri di assistenza fiscale. L'articolo 7 reca alcune norme in materia di finanziamento – nonché di relativo monitoraggio finanziario – dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19. L'articolo 8 provvede alla copertura finanziaria: dell'onere corrispondente al limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, relativo all'assegno temporaneo di cui agli articoli da 1 a 4; degli oneri quantificati per l'incremento temporaneo (di cui all'articolo 5) della misura degli assegni per il nucleo familiare; dello stanziamento di cui all'articolo 6, relativo al

finanziamento dei centri di assistenza fiscale. L'articolo 9 dispone infine in materia di entrata in vigore.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che la deliberazione del prescritto parere è prevista per la seduta di domani.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 20 luglio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	10
Disciplina dei Comitati degli italiani all'estero. C. 2920 Ungaro ed altri (<i>Esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2790-terdecies</i>)	10

SEDE CONSULTIVA:

DL 82/21: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni I e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	20
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19

SEDE REFERENTE

Martedì 20 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Paolo FORMENTINI, comunica che, per il gruppo M5S, a far data dal 30 giugno scorso, è cessata dal mandato parlamentare la deputata Emanuela Claudia DEL RE componente di questa Commissione. Comunica, inoltre, che, sempre a far data dal 30 giugno scorso, per il gruppo PD ha cessato di far parte della Commissione il deputato Francesco BOCCIA ed è entrata a farne parte l'onorevole Paola DE MICHELI.

Dà, quindi, il benvenuto alla nuova collega alla quale formula gli auspici per una

proficua collaborazione con la Commissione.

Disciplina dei Comitati degli italiani all'estero. C. 2920 Ungaro ed altri.

(Esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2790-terdecies).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che alla Commissione è assegnato in sede referente il disegno di legge C. 2790-terdecies Governo, recante Modifica all'articolo 3 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di rendiconti consuntivi dei Comitati degli italiani all'estero, risultante dallo stralcio deliberato il 20 novembre 2020, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, dell'articolo 117 del disegno di legge C. 2790 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 ».

Poiché il suddetto disegno di legge appare vertere sulla stessa materia di cui alla proposta di legge in titolo C. 2920, conformemente al dettato dell'articolo 77 del Regolamento ne dispone l'abbinamento.

La Commissione prende atto.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI), *relatore*, nell'illustrare il provvedimento in titolo, segnala che da tempo è attesa una riforma organica della disciplina legislativa di settore, che ha evidenziato aporie e lacune, come è puntualmente emerso nel vasto lavoro di approfondimento istruttorio portato avanti dal Comitato permanente sugli italiani all'estero presieduto dal collega Billi.

Ricorda che sono oltre cinque milioni i cittadini italiani residenti all'estero, pari all'8 per cento della popolazione nazionale: inoltre, negli ultimi dieci anni è profondamente cambiata la composizione delle comunità degli italiani all'estero, che stanno vivendo un massiccio influsso di esponenti della mobilità insieme a rinnovate fasce di espatriati per ragioni tradizionali.

Sottolinea che questi movimenti di concittadini si sono diretti sia verso Paesi di antica accoglienza sia verso nuove destinazioni, in particolare in Asia e Medio Oriente, creando realtà che presentano esigenze diverse e richiedono assistenza specifica, come si è potuto verificare in particolare dallo scoppio della pandemia COVID-19 in tutto il mondo.

Evidenzia, altresì, che con la conferma referendaria della legge costituzionale n. 1 del 2020, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, con riferimento alla rappresentanza parlamentare diretta degli italiani all'estero, è intervenuta una pesante limitazione nel rapporto tra elettori ed eletti.

Laddove, infatti, il numero degli iscritti all'AIRE è passato da 3 milioni nel 2006 a 6 milioni e 300 mila, la riforma costituzionale del 19 ottobre 2020 non ha mantenuto il già esiguo numero di deputati e senatori attribuito alla circoscrizione estero con il

risultato che a partire dalle prossime consultazioni un senatore eletto in Italia rappresenterà circa 350 mila cittadini, uno eletto all'estero ne rappresenterà oltre 1 milione e 500 mila.

Rileva che nel nuovo quadro legislativo risultante da tale modifica, la proposta di legge a prima firma Ungaro mira a recepire alcune raccomandazioni espresse dal Consiglio generale degli italiani all'estero, ridefinendo le funzioni attribuite nonché la composizione dei COMITES, facilitando l'utilizzo delle nuove tecnologie e promuovendo la partecipazione alle attività e al voto dei Comitati da parte dei cittadini italiani residenti all'estero.

In particolare, viene abolita la cosiddetta « inversione dell'opzione », ovvero la pre-registrazione degli elettori, una procedura che aveva portato al crollo della partecipazione alle ultime elezioni del 2015 – e che premia le realtà più attive e connesse con la propria comunità –, con l'obiettivo di permettere ai COMITES di servire ancora meglio le comunità che rappresentano.

Osserva che la vicenda storica dei COMITES prende avvio alla fine degli anni Sessanta con l'istituzione dei primi comitati di assistenza consolare previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che disciplina l'Amministrazione degli Affari esteri: si trattava di organismi a carattere non elettivo e dunque non rappresentativi delle collettività italiane all'estero.

Precisa che le comunità italiane nutrivano aspettative molto più ampie, il loro obiettivo era la creazione di organismi autonomi e rappresentativi che potessero interloquire con i consolati, collaborando con questi ultimi nelle iniziative a favore delle collettività.

Sottolinea che gli italiani residenti all'estero ebbero l'opportunità per far sentire la propria voce in occasione della prima Conferenza nazionale sull'emigrazione nel 1975: l'iniziativa fu vissuta dagli italiani all'estero come un'occasione da non perdere: per la prima volta potevano formulare le loro richieste e illustrare i loro progetti in un foro istituzionale.

Nonostante le aspettative e l'intenso lavoro di preparazione, i risultati della Conferenza non rispettarono le attese delle nostre comunità all'estero. Il primo risultato apprezzabile giunse solo dieci anni dopo, con la legge 8 maggio 1985, n. 205, recante « Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana »: le comunità italiane ne salutarono l'istituzione come una grande conquista: finalmente si passava a una forma di rappresentazione liberamente scelta con voto democratico.

Evidenzia che i membri del comitato erano eletti con il metodo proporzionale sulla base di liste di candidati concorrenti, duravano in carica per tre anni ed erano rieleggibili. Nell'applicazione pratica, tuttavia, le competenze e l'autonomia dei comitati risultarono incerte, favorendo in alcuni casi anche situazioni di conflittualità.

Rileva che anche per queste ragioni le nostre comunità all'estero chiesero una riforma che desse ai comitati maggiore autonomia. Una buona occasione per sollecitare i cambiamenti sperati si presentò nel 1988, quando fu convocata la seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione.

Osserva che anche questa volta, come era già accaduto nel 1975, le aspettative sull'esito dei lavori erano grandi. A differenza della prima, questa Conferenza diede risultati apprezzabili, tra i quali la riforma dei comitati operata dalle novelle introdotte dalla legge 5 luglio 1990, n. 172, che li ha ridenominati « comitati degli italiani all'estero », sottolineando così la discontinuità con il passato, e ne ha disciplinato con chiarezza funzioni e ruolo.

Segnala che la riforma portò a cinque anni la durata in carica dei comitati e ne delineò la struttura amministrativa. L'organizzazione dei Comitati fu innovata anche dal punto di vista finanziario, prevedendo una maggiore autonomia nel reperimento dei fondi necessari alla loro attività. Le prime elezioni dei COMITES si tennero il 26 maggio 1991.

Sottolinea che un altro risultato della Conferenza del 1988 fu l'istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), organo di consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi di inte-

resse per gli italiani all'estero, istituito con la legge 6 novembre 1989, n. 368, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, n. 329.

Evidenzia che il CGIE deriva la sua legittimità rappresentativa dall'elezione diretta da parte dei componenti dei COMITES e rappresenta un importante passo nel processo di sviluppo della « partecipazione » attiva alla vita politica del Paese di residenza da parte delle collettività italiane nel mondo. Allo stesso tempo, esso costituisce un organismo essenziale per il loro collegamento permanente con l'Italia e le sue istituzioni. Ricorda che è successivamente intervenuta la legge 23 ottobre 2003, n. 286, che ha disciplinato *ex novo* l'intera materia.

Rileva che oggi, con oltre cinque milioni di cittadini italiani residenti all'estero, ossia oltre l'8 per cento della popolazione nazionale, i COMITES devono essere aggiornati e adeguati alle nuove sfide dell'emigrazione italiana nel mondo. La proposta di legge in esame, dando attuazione alle raccomandazioni del CGIE, intende rafforzare il ruolo dei Comitati, ridefinendo le funzioni a loro attribuite e la loro composizione e mettendoli in grado di servire ancora meglio le comunità che rappresentano. Inoltre, essa intende facilitare la partecipazione alla vita e al voto dei COMITES da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, l'utilizzo delle nuove tecnologie e premiare le realtà più attive e connesse con la loro comunità.

Osserva che la proposta di legge, inoltre, intende rinnovare la legislazione in materia di COMITES, adeguandola alle nuove sfide della prima e della nuova emigrazione.

Venendo sinteticamente ai contenuti dell'articolato – e rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'analisi maggiormente dettagliata –, sottolinea che i primi quattordici articoli definiscono la creazione, i fini e le competenze dei Comitati.

In particolare, si prevede che in ogni circoscrizione consolare ove risiedano almeno tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato previsto dall'articolo 1, comma 5 della legge 27 dicembre 2001,

n. 459, « il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali. » Permane, secondo la normativa proposta, la medesima soglia numerica prevista dalla normativa vigente e segnatamente dalla legge n. 286 del 2003.

Segnala che le funzioni del Comitato – alla cui istituzione si provvede con decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale – sono le seguenti: *a)* è organo di rappresentanza di base degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari (articolo 1, comma 1); *b)* previa intesa con le autorità consolari, ha la rappresentanza delle istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare nei riguardi delle autorità e delle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati (articolo 1, comma 2); *c)* costituisce tramite tra il sistema Italia e il territorio di riferimento, nonché centro di informazione, di contatto e di sostegno per i cittadini italiani emigrati o domiciliati temporaneamente all'estero (articolo 1, comma 3).

Evidenzia che i compiti dei COMITES sono definiti dall'articolo 2, in base al quale ciascun organismo è chiamato a concorrere all'elaborazione di un Piano Paese annuale con proiezioni triennali ai fini dell'individuazione, anche attraverso studi e ricerche, delle esigenze della comunità di riferimento, in particolare in materia di promozione del sistema Paese e dell'insegnamento della lingua e della cultura italiane, nonché di integrazione nella realtà locale e di tutela dei diritti degli esponenti della nuova emigrazione.

A tali fini, ciascun Comitato favorisce, propone e opera per la realizzazione di opportune iniziative attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani e dei cittadini italiani emigrati di recente o domiciliati temporaneamente all'estero, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al set-

tore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione, senza tralasciare le esigenze specifiche dei nuovi italiani.

Segnala che tra le attività promosse dai Comitati figurano in particolare quelle finalizzate alla integrazione dei cittadini italiani nella società locale ed al mantenimento dei loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché la promozione della diffusione della lingua, della cultura e della realtà politica, sociale ed economica italiane.

A questi fini il Comitato svolge, tra gli altri, i seguenti compiti: *a)* coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili ivi garantiti ai cittadini italiani, dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione a favore dei cittadini italiani delle provvidenze accordate dai Paesi dove il Comitato ha sede, segnalando eventuali violazioni della legislazione locale, internazionale ed europea che danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorità consolare riferisce al Comitato sulla natura e sull'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni; *b)* redige una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo.

Osserva che l'organizzazione e le modalità di funzionamento del COMITES sono disciplinate da un regolamento adottato dal Comitato stesso, conforme alle disposizioni del provvedimento in esame e alla normativa vigente in materia di gestione dei fondi, di verifica e di revisione dei bilanci, di conduzione delle riunioni e a tutte le norme della legislazione italiana e locale applicabili.

Precisa che i COMITES godono di una loro autonomia finanziaria e possono contare sul ricavato di attività e manifestazioni varie, oltre che di contributi pubblici, segnatamente erogati dal MAECI secondo modalità dettagliate nell'articolato.

Rileva che ogni Comitato è composto da undici membri per le comunità fino a 100 mila cittadini italiani e da diciassette membri per quelle composte da più di 100 mila cittadini italiani: la determinazione della composizione numerica è effettuata sulla base della consistenza delle comunità risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.

Evidenzia che, ai fini dell'eleggibilità, possono essere candidati i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, purché iscritti nell'elenco aggiornato ed in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista.

Sottolinea che le liste elettorali sono composte in modo da garantire pari opportunità agli uomini, alle donne e ai giovani di età pari o inferiore a trentacinque anni e un'adequata rappresentanza della comunità italiana di riferimento.

Precisa che i componenti restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi. Qualora l'elezione dei componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincida con quella della generalità dei Comitati, la durata in carica di tali componenti non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Comitati.

Osserva che la composizione del Comitato può essere integrata fino a due membri, con diritto di parola, designati dal Console generale e dalle associazioni iscritte all'albo consolare. Possono inoltre entrare a fare parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti del Comitato eletto.

A tale fine, il Comitato, tenuto conto delle designazioni delle associazioni che operano nella circoscrizione consolare e presi in considerazione i suggerimenti dei componenti del Comitato con riferimento a personalità di spicco nei campi di maggior interesse per la comunità, per il Paese di residenza e per l'Italia, designa un numero di cittadini stranieri di origine italiana com-

pletivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare. Sono eletti coloro che riportino almeno la metà più uno dei voti del Comitato; la cooptazione può essere decisa ed effettuata in qualunque momento del mandato del Comitato. I cooptati deceduti, dimissionari o decaduti possono essere sostituiti con la procedura richiamata.

Sottolinea che è altresì previsto che, accanto ai membri eletti di cittadinanza italiana ed ai componenti cooptati, possano fare parte del Comitato, in misura non eccedente ad un terzo dei componenti, per affiliazione, cittadini italiani della nuova emigrazione che non siano in possesso dei requisiti necessari per essere candidati al Comitato. Tali componenti – che hanno diritto di parola e non possono essere eletti alle cariche interne – sono designati ed eletti secondo le procedure previste per i componenti cooptati.

Evidenzia che nell'eventualità che il numero dei componenti del Comitato si riduca a meno della metà, esso è sciolto dall'autorità consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del Comitato quando esso rinvi cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare svolgimento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorità consolare, il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il comitato di presidenza del CGIE, dispone con proprio decreto lo scioglimento del Comitato.

Rileva che il Comitato, nella sua prima riunione, elegge il Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti; qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, nella seduta successiva è eletto presidente il candidato che ottenga il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del Comitato.

Precisa che le dimissioni del Presidente possono essere oggetto di una richiesta di dimissioni con una mozione sottoscritta da

almeno un terzo dei componenti elettivi che indica anche il nuovo candidato, da individuare tra i componenti elettivi del Comitato. Tale mozione è posta ai voti in apertura dei lavori della seduta successiva. Se è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti elettivi, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente nella carica di presidente.

Sottolinea che il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato, convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero l'autorità consolare. A decorrere dal rinnovo del CGIE successivo alla data di entrata in vigore della legge la carica di presidente del Comitato è incompatibile con quella di consigliere del CGIE.

Osserva che ogni Comitato elegge un esecutivo, composto da un numero di membri, compreso il presidente, non superiore a un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere. Il presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede ed è coadiuvato dal più votato dei membri dell'esecutivo, che svolge funzioni di vice presidente ovvero, in caso di parità di voti, dal più anziano di età.

Segnala che in ogni Paese in cui esista più di un Comitato è istituito un Comitato dei presidenti, denominato « Intercomites », di cui fa parte il Presidente di ciascun Comitato, ovvero un suo rappresentante, membro del Comitato stesso. L'Intercomites ha il compito di coordinare l'azione dei Comitati ai fini dell'elaborazione del Piano Paese, redige una relazione annuale con proiezione triennale sulle esigenze specifiche delle comunità nel Paese di riferimento, anche per quanto riguarda i servizi forniti e i rapporti con la rete diplomatico-consolare, nonché l'evoluzione delle caratteristiche migratorie delle collettività, con particolare attenzione all'integrazione dei nuovi emigrati, alla protezione delle fasce più anziane e deboli delle comunità, alla promozione del sistema Paese e dell'insegnamento della lingua e della cultura ita-

liane a ogni livello di età e di scolarizzazione.

Sottolinea che gli articoli da 15 a 23 disciplinano il procedimento elettorale dei COMITES. Precisa che l'elettorato attivo, in relazione alle consultazioni elettorali per i COMITES, è riservato a tutti i cittadini iscritti nel menzionato elenco aggiornato, residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare ed elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. L'elenco aggiornato è reso pubblico secondo le modalità fissate dal regolamento di cui al successivo articolo 27 che stabilisce altresì i termini per l'iscrizione nel predetto elenco.

Rileva che i Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto, espresso per corrispondenza, sulla base di liste concorrenti. L'assegnazione dei seggi avviene con metodo proporzionale, secondo il metodo dei resti più alti: i seggi spettanti ad una lista saranno pari al quoziente elettorale derivante dal rapporto tra i voti validi conseguiti dalla lista ed il numero dei candidati da eleggere. I seggi rimasti vacanti sono invece attribuiti alle liste che hanno riportato i resti più alti.

Osserva che è altresì disciplinata l'istituzione di Comitati non elettivi e dei contributi ad essi destinati: nei Paesi in cui non sia possibile procedere all'elezione dei Comitati, con decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, sono istituiti dei Comitati aventi gli stessi compiti e composizione di quelli elettivi, i cui componenti vengono nominati dall'autorità consolare, sentiti i consiglieri del CGIE residenti nel Paese e le associazioni italiane operanti nella circoscrizione.

Segnala, inoltre, che anche nelle circoscrizioni in cui risiedono meno di tremila italiani, l'autorità consolare può istituire Comitati con funzioni consultive, come disposto dall'articolo 2, composti da almeno cinque e da non più di dodici esponenti della comunità italiana, tra i quali eleggono il proprio presidente, in conformità alla normativa relativa ai Comitati eletti.

Osserva che gli ultimi cinque articoli (da 25 a 29) disciplinano le modalità di soluzione delle controversie, l'emanazione del regolamento di attuazione, la copertura finanziaria e le disposizioni transitorie e finali. È prevista l'emanazione di un regolamento di attuazione della legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, con DPR ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Quanto alla copertura finanziaria del provvedimento, segnala che si prevedono oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, a valere sul programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI.

Auspica che queste prime riflessioni su tale organica riforma legislativa potranno essere ampliate dal contributo che nel dibattito generale e in sede emendativa sarà dato dai colleghi deputati.

Nel ringraziare la Presidenza per la nomina a relatore su un provvedimento di particolare rilevanza per la comunità dei connazionali all'estero, auspica che il lavoro della Commissione contempri un limitato ciclo istruttorio al fine di acquisire elementi utili alla stesura di un testo unificato delle proposte in esame, da definire anche nella sede di un comitato ristretto, tenendo conto delle ulteriori proposte di legge vertenti su identica materia in corso di presentazione e di assegnazione.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 82/21: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

C. 3161 Governo.

(Parere alle Commissioni I e IX).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano BUFFAGNI (M5S), *relatore*, sottolinea, in via generale, che il contrasto alle minacce cibernetiche si è imposto come una delle priorità dell'agenda nazionale ed internazionale, con la necessità di sviluppare, in tempi brevi, idonei e sempre più stringenti meccanismi di tutela. Tale esigenza è emersa con forza negli ultimi anni anche alla luce delle misure volte a garantire infrastrutture *cloud* sicure e centri dati con elevati *standard* di qualità, nella direzione di una crescente interoperabilità e condivisione delle informazioni.

Ricorda che a livello di Unione europea la direttiva (UE) 2016/1148 – recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 65 del 2018 – reca misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (c.d. direttiva NIS – « *Network and Information Security* ») al fine di conseguire un « livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea ». Peraltro, segnala che nel dicembre 2020 la Commissione europea e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) hanno presentato una nuova Strategia dell'UE per la cybersicurezza, che include proposte per l'introduzione di nuovi strumenti normativi, strategici e di investimento. Ricorda che sul tema il 22 marzo 2021 il Consiglio ha adottato conclusioni, con le quali, tra

l'altro, si sottolinea il ruolo essenziale della cybersicurezza per la transizione verde e digitale e la necessità di realizzare l'obiettivo dell'autonomia strategica mantenendo nel contempo un'economia aperta.

In questo quadro, segnala che il 23 giugno scorso la Commissione ha presentato una raccomandazione per l'istituzione di « unità congiunta per il cyberspazio », con l'obiettivo di riunire le risorse e le competenze a disposizione dell'UE e dei suoi Stati membri per una prevenzione, deterrenza e risposta efficaci alle crisi e agli incidenti informatici su vasta scala. La Commissione, infatti, rileva che troppo spesso i soggetti coinvolti nella cybersicurezza – sia del settore pubblico sia di quello privato – operano indipendentemente gli uni dagli altri; mentre con la citata « unità congiunta per il cyberspazio » tali soggetti disporranno di una piattaforma virtuale e fisica di cooperazione.

A livello nazionale, ricorda che è stato adottato il decreto-legge n. 105 del 2019, convertito dalla legge n. 133 del 2019, al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle Amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari *standard* di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi.

La sicurezza cibernetica, peraltro, costituisce uno degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolare nell'ambito della componente 1 – « Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA » – della Missione 1 (« Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo »).

Rileva che, nello specifico, all'investimento sono destinati circa 620 milioni di euro, di cui: 241 milioni di euro per la creazione di una infrastruttura nazionale per la cybersicurezza; 231 milioni di euro per il rafforzamento delle principali strutture operative del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica; 150 milioni di euro per il rafforzamento delle capacità nazio-

nali di difesa informatica presso il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa, la Guardia di Finanza, il Ministero della Giustizia e il Consiglio di Stato.

Evidenzia che il provvedimento oggi in esame completa la strategia di cyber-resilienza nazionale, incrementando, attraverso la promozione della cultura della sicurezza cibernetica, la consapevolezza del settore pubblico, privato e della società civile sui rischi e le minacce *cyber*.

L'istituenda Agenzia – già introdotta in altri Paesi, come Francia, Germania e Regno Unito – opererà sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e in stretto raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e sarà tra l'altro incaricata di: esercitare le funzioni di Autorità nazionale in materia di *cybersecurity*, a tutela degli interessi nazionali e della resilienza dei servizi e delle funzioni essenziali dello Stato da minacce cibernetiche; sviluppare capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento e mitigazione, per far fronte agli incidenti di sicurezza informatica e agli attacchi informatici, anche attraverso il *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) italiano e l'avvio operativo del Centro di valutazione e certificazione nazionale; contribuire all'innalzamento della sicurezza dei sistemi di *Information and communications technology* (ICT) dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, delle Pubbliche Amministrazioni, degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali; supportare lo sviluppo di competenze industriali, tecnologiche e scientifiche, promuovendo progetti per l'innovazione e lo sviluppo, in un'ottica di autonomia strategica nazionale nel settore; assumere le funzioni di interlocutore unico nazionale per i soggetti pubblici e privati in materia di misure di sicurezza e attività ispettive negli ambiti del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, nonché della sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e delle reti di comunicazione elettronica.

Tra le disposizioni di competenza della nostra Commissione segnala l'articolo 4,

che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC): al CIC – presieduto dal Presidente del Consiglio e composto dall'Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, dai Ministri dell'Interno, della Giustizia, della Difesa, dell'Economia e delle finanze, dello Sviluppo economico, della Transizione ecologica, delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'Università e della ricerca, dell'innovazione tecnologica e transizione digitale – sono affidate tutte le funzioni di consulenza e proposta già attribuite al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) dal citato decreto-legge n. 105 del 2019 e dai relativi provvedimenti attuativi, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 5 del medesimo decreto-legge, in materia di determinazioni del Presidente del Consiglio in caso di crisi di natura cibernetica.

Precisa che la scelta di istituire un dedicato Comitato interministeriale risponde all'esigenza di assicurare uno stretto raccordo dell'architettura di cybersicurezza nazionale con il sistema dell'*intelligence* nazionale, a fronte di una chiara separazione di competenze. Segnala, infatti, che il CISR è uno degli elementi fondamentali del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica ed è supportato per tutte le funzioni istruttorie dall'organismo informativo di coordinamento, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

Osserva che la costituzione di un Comitato interministeriale *ad hoc* – a cui possono essere chiamati a partecipare anche altri componenti del Consiglio dei Ministri, il Direttore Generale del DIS, il direttore dell'AISE, il direttore dell'AISI, nonché altre autorità civili e militari di cui, di volta in volta, sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare – consentirà altresì di muoversi secondo procedure più agili rispetto a quelle adottate dal CISR, chiamato a trattare materie connotate anche da regimi di elevata classifica di segretezza.

Segnala anche la disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera o), che pre-

vede che l'Agenzia partecipi alle esercitazioni nazionali e internazionali riguardanti la simulazione di eventi di natura cibernetica. La lettera p) del medesimo comma stabilisce, inoltre, che l'Agenzia promuove la definizione e il mantenimento di un quadro giuridico nazionale aggiornato e coerente nell'ambito della cybersicurezza, tenendo anche conto degli orientamenti e degli sviluppi in ambito internazionale. Evidenzia che la lettera q) dispone che l'Agenzia coordina, in raccordo con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, la cooperazione internazionale nella materia della cybersicurezza.

Al riguardo, precisa che l'Agenzia cura i rapporti con i competenti organismi dell'Unione europea ed internazionali, salvo che per gli ambiti in cui la legge attribuisca specifiche competenze ad altre amministrazioni; tuttavia, in tali casi è comunque assicurato il «raccordo» con l'Agenzia, al fine di garantire posizioni nazionali unitarie e coerenti con le politiche di cybersicurezza definite dal Presidente del Consiglio).

Rileva che le successive lettere r), s), t), v) e z), attribuiscono all'Agenzia, ferme restando le competenze del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, il compito di assicurare il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nazionali, anche sulla base di apposite convenzioni, per lo sviluppo di competenze e capacità industriali, tecnologiche e scientifiche per la partecipazione dell'Italia a programmi, progetti e iniziative di cybersicurezza a livello UE e internazionale.

Infine, evidenzia che alla lettera aa) è disposta la designazione dell'Agenzia quale Centro nazionale di coordinamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/887, che istituisce il Centro europeo per la cybersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento. Nel medesimo contesto, sempre al fine di dare attuazione alle disposizioni del richiamato regolamento (UE) 2021/887, è stabilito, al comma 2, che nell'ambito dell'Agenzia vengano nominati, con decreto del Presidente del Consiglio, il rappresentante nazionale, e il suo sostituto, nel Consiglio di direzione del citato Centro europeo.

Sottolinea la rilevanza anche della disposizione di cui all'articolo 8, che dispone la costituzione, presso l'Agenzia, di un Nucleo per la cybersicurezza quale supporto del Presidente del Consiglio per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento. Il Nucleo, presieduto dal Direttore Generale dell'istituenda Agenzia, annovera tra i suoi componenti anche un rappresentante di ciascuno dei Ministeri rappresentati nel Comitato interministeriale per la sicurezza istituito a norma dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2007, incluso, dunque, un rappresentante del MAECI.

Precisa che in base al comma 5, il Nucleo, per l'espletamento delle proprie funzioni assicura, tra le altre cose, i collegamenti finalizzati alla gestione della crisi con gli omologhi organismi di altri Stati, della NATO, dell'UE o di organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte.

In materia di obblighi informativi a carico dell'Esecutivo, segnala che, a norma dell'articolo 14, il Governo deve trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione al Parlamento sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente in materia di cybersicurezza nazionale. Inoltre, il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a trasmettere al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) – entro il 30 giugno di ogni anno – una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente dall'Agenzia in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché in relazione agli ambiti di attività dell'Agenzia sottoposti al controllo del Comitato medesimo ai sensi del decreto-legge in esame.

Evidenzia altresì l'articolo 15, che modifica il citato decreto legislativo n. 65 del 2018, con il quale è stata recepita la direttiva (UE) 2016/1148, tenendo conto della nuova architettura delineata dal decreto-legge in esame: in particolare, tra le altre cose, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è designata quale punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi – mentre in precedenza tale ruolo era svolto dal DIS – e garantisce, dunque, anche la funzione di collegamento con le autorità competenti degli altri Stati membri, nonché con il gruppo di cooperazione e la rete dei *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT), che hanno il compito di: monitorare gli incidenti a livello nazionale; emettere preallarmi, allerte, annunci e divulgazione di informazioni alle parti interessate in merito a rischi e incidenti; intervenire in caso di incidente.

Alla luce di queste considerazioni, formula una proposta di parere favorevole, di cui dà lettura (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA conviene con quanto testé rappresentato dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

ALLEGATO

DL 82/21: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (C. 3161 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

valutate positivamente, in particolare:

le disposizioni di cui all'articolo 4, che prevedono l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), cui sono affidate tutte le funzioni di consulenza e proposta già attribuite al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), assicurando uno stretto raccordo dell'architettura di cybersicurezza nazionale con il sistema dell'*intelligence* nazionale e consentendo, altresì, all'istituendo Comitato e all'Agenzia stessa, di muoversi secondo procedure più agili rispetto a quelle adottate dal CISR, chiamato a trattare materie connotate anche da regimi di elevata classifica di segretezza;

la norma di cui all'articolo 7, comma 1, lettera o), che prevede che l'Agenzia partecipi alle esercitazioni nazionali e internazionali riguardanti la simulazione di eventi di natura cibernetica, nonché la lettera q) del medesimo comma, che dispone che l'Agenzia coordina, in raccordo con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, la cooperazione internazionale nella materia della cybersicurezza,

e le successive lettere r), s), t), v) e z), che attribuiscono all'Agenzia, ferme restando le competenze del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, il compito di assicurare il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nazionali, anche sulla base di apposite convenzioni, per lo sviluppo di competenze e capacità industriali, tecnologiche e scientifiche per la partecipazione dell'Italia a programmi, progetti e iniziative di cybersicurezza a livello UE e internazionale;

la norma di cui all'articolo 8, che dispone la costituzione, presso l'Agenzia, di un Nucleo per la cybersicurezza, quale supporto del Presidente del Consiglio dei ministri per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi, con il compito di assicurare, tra le altre cose, i collegamenti con gli omologhi organismi di altri Stati, della NATO, dell'UE o di organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte;

l'articolo 15, che designa l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, garantendo, dunque, anche la funzione di collegamento con le autorità competenti degli altri Stati membri dell'UE, nonché con il gruppo di cooperazione e la rete dei *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

Audizione del Presidente del Centro Studi Internazionali (CESI), professor Andrea Margelletti
(Svolgimento e conclusione) 21

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06453 Ferrari: Sull'indennità speciale di seconda lingua al personale militare in servizio nella provincia autonoma di Bolzano 22

ALLEGATO (Testo della risposta) 23

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 20 luglio 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 13.05.

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

Audizione del Presidente del Centro Studi Internazionali (CESI), professor Andrea Margelletti.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Andrea MARGELLETTI, *Presidente del Centro Studi Internazionali (CESI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Andrea FRAILIS (PD), Luca FRUSONE (M5S), Roberto Paolo FERRARI (LEGA) e Maria TRIPODI (FI).

Andrea MARGELLETTI, *Presidente del Centro Studi Internazionali (CESI)*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori delucidazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia tutti i partecipanti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 20 luglio 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 14.15.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati

5-06453 Ferrari: Sull'indennità speciale di seconda lingua al personale militare in servizio nella provincia autonoma di Bolzano.

Filippo MATURI (LEGA), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando come la conoscenza della

seconda lingua sia obbligatoria per i dipendenti della Pubblica Amministrazione impiegati nell'Alto Adige, territorio con moltissimi comuni in cui risiedono cittadini di madre lingua tedesca. Ricorda, al riguardo, che, a fronte di tale impegno, è prevista una indennità sulla quale chiede chiarimenti in ordine alla tempistica per il suo adeguamento.

Il Sottosegretario di Stato per la Difesa Giorgio MULÈ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati (*vedi allegato*).

Filippo MATURI (LEGA) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta chiara e puntuale, di cui si dichiara soddisfatto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Interrogazione n. 5-06453 Maturi: Sull'indennità speciale di seconda lingua al personale militare in servizio nella provincia autonoma di Bolzano.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata oggi all'esame di questa Commissione parlamentare, l'Onorevole interrogante ha chiesto di conoscere se e quando il Governo ritenga possibile procedere all'adeguamento dell'indennità speciale di seconda lingua spettante al personale militare o appartenente alle forze di polizia ad ordinamento militare, istituita con legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

Rendo noto, al riguardo, che l'articolo 1 della citata legge, per gli appartenenti, non di leva, delle Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente, in servizio nella provincia di Bolzano o in Uffici aventi sede in Trento, che abbiano superato l'esame e ottenuta l'attestazione di conoscenza della lingua tedesca, stabilisce l'attribuzione di una indennità speciale di seconda lingua, cumulabile con tutte le altre indennità.

Tanto premesso, appare utile evidenziare che l'istituto retributivo in argomento, in aggiunta agli ulteriori profili riguardanti il rapporto di impiego ed il relativo trattamento economico per il personale interessato, ad esclusione del personale dirigenziale, rientra tra le materie previste dalle procedure di concertazione, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Tale decreto, in particolare, in attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di disciplina dei contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, stabilisce che le medesime proce-

dure, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate dalla legge, debbano concludersi con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica, concernenti il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.

Il quadro giuridico di riferimento sopra riportato consente di rappresentare che il Governo, proprio al fine di garantire il massimo vantaggio ed il rispetto del principio di equiordinazione tra il personale del Comparto difesa e sicurezza, è tenuto a coniugare l'esigenza di coordinare le varie proposte economiche tra i diversi attori dell'attività concertativa con la necessità di rispettare il tetto delle risorse disponibili.

Chiarito quanto sopra, nel merito del quesito posto, rendo noto che l'esigenza di procedere all'adeguamento dell'indennità speciale di seconda lingua potrà essere valutata nell'ambito del corrente ciclo concertativo riferito al triennio 2019-2021, in ragione del fatto che il legislatore ha assegnato a detta sede le necessarie attività di incontro e confronto tra le Amministrazioni del Comparto, i Sindacati delle Forze di polizia ad ordinamento civile e le Rappresentanze militari, al fine di addivenire congiuntamente ad un punto di equilibrio tra l'esigenza rappresentata con l'interrogazione e quelle più generali del personale del Comparto difesa e sicurezza, come individuate dalle parti in causa.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 544 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>).	24
Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo. C. 522 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	25
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus per evitarne la propagazione nel mondo. Doc. XXII n. 42-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	26
DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. C. 3201 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	27

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 luglio 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la Viceministra per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.05.

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

C. 544 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Luigi GALLO (M5S), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data 15 luglio 2021, ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti, che – rispetto al precedente fascicolo n. 2 e agli emendamenti Vietina 3.105 e 10.105, su cui la Commissione bilancio si è già pronunciata nella seduta dello scorso 7 luglio – contiene le ulteriori proposte emendative 4.210, 4.211 e 14.210 della Commissione. In proposito, segnala che le citate proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, in quanto di carattere ordinamentale o essenzialmente riproduttivo del quadro normativo vigente, ferma tuttavia restando la necessità di acquisire sulle stesse l'avviso del Governo.

In particolare, segnala che l'emendamento 4.210 della Commissione prevede

che soggetti fondatori delle fondazioni ITS Academy siano, tra gli altri, una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy.

Evidenzia che l'emendamento 4.211 della Commissione prevede, invece, che il presidente della fondazione ITS Academy debba essere espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione medesima.

Infine, fa presente che l'emendamento 14.210 della Commissione affida all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione dei piani territoriali regionali concernenti le attività svolte dagli istituti tecnici superiori. A tale specifico riguardo segnala, da un lato, che – come evidenziato nella relazione tecnica sul provvedimento – la predetta attività di monitoraggio e valutazione risulta già attuata a legislazione vigente dal citato ente, dall'altro, che ad essa si provvederà comunque – in linea con la condizione deliberata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 21 giugno – nei limiti delle risorse stanziare sull'apposito Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore istituito dall'articolo 12, comma 1, del provvedimento in esame.

La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che le proposte emendative richiamate dal relatore non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, in quanto di carattere ordinamentale o essenzialmente riproduttivo del quadro normativo vigente.

Luigi GALLO (M5S), *relatore*, formula, pertanto, un parere di nulla osta sugli emendamenti 4.210, 4.211 e 14.210 della Commissione.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

C. 3179 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI, segnalando che non è stata ancora predisposta la relazione tecnica sul provvedimento da parte del competente Ministero, chiede che l'esame sia rinviato ad altra seduta.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo.

C. 522 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI, segnalando che non è stata ancora predisposta la relazione tecnica sul provvedimento da parte del competente Ministero, chiede che l'esame sia rinviato ad altra seduta.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.

C. 2561-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del nuovo testo del provvedimento, recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, nella seduta del 14 luglio 2021, al fine dell'espressione del parere alla Commissione di merito. Segnala che in tale seduta, attesa l'esigenza di acquisire elementi informativi dal Governo in ordine agli eventuali profili di carattere finanziario connessi a talune disposizioni, la Commissione ha disposto il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Evidenzia che, essendo il provvedimento calendarizzato in Assemblea, la Commissione Affari sociali, pur in mancanza del parere della Commissione bilancio, ha comunque concluso l'esame in sede referente del provvedimento nella seduta del 15 luglio 2021, apportando ad esso ulteriori modifiche, volte esclusivamente a recepire le condizioni e le osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni I, VII, XI e dalla Commissione per le questioni regionali, le quali non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Ricorda che la Commissione è quindi ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea. Chiede pertanto alla rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella seduta dello scorso 14 luglio.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel segnalare che il provvedimento presenta talune criticità dal punto di vista finanziario, anche relativamente all'impegno delle risorse, fa presente che è ancora in corso il necessario confronto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero competente. Pertanto, nel riservarsi di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore, chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus per evitarne la propagazione nel mondo.

Doc. XXII n. 42-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha concluso l'esame del nuovo testo del provvedimento, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus per evitarne la propagazione nel mondo, nella seduta del 14 luglio 2021, esprimendo sullo stesso un parere favorevole, con un'osservazione volta ad adeguare la decorrenza dell'onere derivante dal medesimo provvedimento, che è stata recepita dalla Commissione di merito.

Fa presente che la Commissione è quindi ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea. In proposito, nel ribadire che la proposta di istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta non è comunque suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ylenja LUCASELLI (FDI), preliminarmente all'esame degli emendamenti sul provvedimento, fa presente che intende discutere tutte le proposte emendative presentate dal suo gruppo. Al riguardo segnala, infatti, che il testo del provvedimento risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione di merito non rispecchia assolutamente lo spirito originario della pro-

posta di inchiesta parlamentare e che, per tale ragione, il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato in Assemblea alcune proposte emendative volte a ripristinarlo.

Fabio MELILLI, *presidente*, replicando all'onorevole Lucaselli, ricorda che la Commissione bilancio ha il compito di esaminare gli aspetti finanziari e non il merito dei provvedimenti al suo esame.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Poiché le proposte emendative in esso contenute non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

C. 3201 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato (S. 2267), dispone la conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

Segnala che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni, mentre non risulta ancora trasmessa la relazione tecnica aggiornata rispetto alle modifiche apportate dal Senato.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 3, relativi all'assegno temporaneo per i figli minori, evidenzia in primo luogo che la relazione tecnica descrive il procedimento di quantificazione

effettuato utilizzando un modello di micro-simulazione Tax-Ben, ma non fornisce tutti i dati necessari ad una verifica puntuale della stima dell'onere recato dalla norma in esame – o almeno ad un congruo riscontro del suo ordine di grandezza – quali ad esempio la distribuzione della platea potenziale per classi di ISEE e per numero di componenti e gli importi medi, per classi di ISEE, considerati per la stima dell'onere. Ai fini di una verifica, sia pur di massima, delle quantificazioni, ritiene quindi necessario che siano esplicitati tali dati.

Con riferimento al procedimento di quantificazione, prende atto che i criteri adottati, come indicati dalla relazione tecnica e dalla Nota del Governo del 6 luglio 2021, appaiono ispirati a criteri di prudenzialità: fa riferimento, in particolare, agli elementi di valutazione forniti, che precisano che l'assegno è stato calcolato per sei mesi, senza tener conto delle nascite avvenute nel corso del semestre e che è stata prevista l'attribuzione a tutti i nuclei in condizione di farne richiesta, non tenendo conto del fatto che alcuni di questi, specie tra quelli a reddito più alto, potrebbero di fatto non presentare domanda; in merito a tali profili non formula dunque osservazioni.

In merito all'efficacia del meccanismo previsto dalle norme in esame, finalizzato al rispetto del tetto di spesa pari a 1.580 milioni di euro per l'anno 2021, fa invece presente quanto segue. Testualmente, la norma configura tale onere in termini di tetto di spesa. L'effettiva osservanza di tale limite, tuttavia, è rimessa ad un dispositivo normativo parzialmente diverso da quello previsto in casi analoghi.

Rammenta, infatti, che l'articolo 2, comma 3, prevede che il beneficio sia riconosciuto entro un tetto massimo (primo periodo) e che l'INPS effettui il consueto monitoraggio a salvaguardia del tetto di spesa (secondo periodo), ma – a differenza di quanto previsto in altri casi – per il reddito di cittadinanza: articolo 12, comma 9 del decreto-legge n. 4 del 2019; per taluni ammortizzatori sociali: articolo 4 del decreto-legge n. 99 del 2021, articoli 40 e 44 del decreto-legge n. 73 del 2021; per con-

gedi per genitori e bonus *baby-sitting* in pendenza della crisi pandemica: articolo 2 del decreto-legge n. 30 del 2021 – non è espressamente prevista la sospensione o cessazione dell'accettazione di nuove domande nel caso di raggiungimento, anche in via prospettica, del tetto di spesa.

Considerato, dunque, che il conseguimento dei benefici previsti dal decreto in esame parrebbe configurato quale vero e proprio diritto soggettivo (al sussistere dei pertinenti requisiti) e tale da non presentare margini di modulabilità, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo circa l'effettiva idoneità del meccanismo procedurale prefigurato a salvaguardare, tramite il blocco o la rimodulazione delle erogazioni, l'osservanza del limite di spesa nell'ipotesi di raggiungimento di quest'ultimo, anche in via prospettica.

Riguardo all'articolo 4, che reca disposizioni sulla compatibilità con altre prestazioni, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, alla luce dei chiarimenti e degli elementi di valutazione forniti nel corso dell'esame svolto presso il Senato.

In merito all'articolo 5, che prevede una maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare, in merito ai profili di quantificazione prende atto dei dati e degli elementi forniti nonché delle assunzioni esplicitate dalla relazione tecnica e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato e non formula osservazioni.

Per quanto riguarda l'articolo 6, relativo al rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, essendo l'onere configurato in termini di tetto di spesa.

Relativamente all'articolo 7, concernente il monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento ai commi 1 e 2, che sostanzialmente integrano e rimodulano i limiti di spesa predisposti per il 2021 per i trattamenti integrativi del reddito, prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica e ribadito nella Nota della Ragio-

neria generale dello Stato presentata durante l'esame al Senato, riguardo alla disponibilità nel bilancio dei 707,4 milioni, di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto-legge n. 137 del 2020, e ai dati di monitoraggio relativi alla CISOA (cassa integrazione agricola), secondo cui risulta congrua la riduzione del limite di spesa riferito a tali trattamenti per 300 milioni rispetto a quanto stanziato per il 2021. Poiché tale riduzione rappresenta circa la metà dello stanziamento originario (657,9 milioni per il 2021 per i trattamenti CISOA), ritiene che sarebbero utili ulteriori indicazioni riguardo alla spesa che si prevede complessivamente di erogare per i predetti trattamenti nell'esercizio in corso.

In relazione al comma 3, che modifica la metodologia di monitoraggio delle ore di integrazione salariale allo scopo di tener conto di quelle fruite e non solo di quelle autorizzate, ferma restando la neutralità finanziaria della disposizione, che presenta natura procedurale, considera utile acquisire la valutazione del Governo riguardo all'incidenza di tale diversa metodologia rispetto alla verifica del raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa predisposti per l'utilizzo dei trattamenti di integrazione al reddito.

Riguardo all'articolo 8, che reca disposizioni finanziarie, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che parte delle risorse individuate dall'articolo 8 per il finanziamento degli interventi previsti dal provvedimento in esame è utilizzata anche a copertura dell'attuazione di due provvedimenti:

la legge n. 46 del 2021, recante la delega al Governo finalizzata al riordino, semplificazione e potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale;

il disegno di legge recante deleghe per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (AC. 2561 in corso di approvazione). Si tratta in particolare delle deleghe finalizzate all'estensione della disciplina dei congedi parentali, all'introduzione di misure per il sostegno all'educazione dei figli, alle agevolazioni fiscali per favorire l'autono-

mia finanziaria dei giovani, e ad altre misure.

Evidenzia che i citati provvedimenti non quantificano, né in via legislativa nella norma finanziaria, né nella relazione tecnica, gli oneri derivanti dagli interventi da attuare nell'esercizio delle deleghe conferite né danno conto dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili a fini di copertura, che delimitano il quadro complessivo di compatibilità finanziaria per la definizione degli interventi previsti in attuazione delle due leggi delega.

Sarebbe dunque necessario, a suo avviso, acquisire dal Governo elementi di valutazione a conferma della congruità delle risorse del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia disponibili per il finanziamento delle misure previste dal provvedimento in esame – con un onere di 3 miliardi di euro nel 2021 – in considerazione della parziale sovrapposizione delle fonti di copertura ai fini dell'attuazione delle citate deleghe.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 8 prevede agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 6 del provvedimento in esame, pari a 1.610 milioni di euro per l'anno 2021, e dall'articolo 5, valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione, per complessivi 3.000 milioni di

euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019.

In proposito ricorda che il citato comma 339 della legge di bilancio 2020 ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il « Fondo assegno universale e servizi alla famiglia » (capitolo 3894), la cui dotazione risulta pari – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso – a 3 miliardi di euro per l'anno 2021, a 633 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1.022 milioni di euro per l'anno 2023.

Al riguardo, non ha osservazioni da formulare giacché il predetto Fondo, che è stato istituito proprio per essere destinato alle misure per il riordino e la sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, presenta le occorrenti disponibilità nell'anno 2021 per far fronte agli oneri ad esso imputati.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale in videoconferenza del Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Fabrizia Lapecorella, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2361, C. 3069 e C. 3081, recanti modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione 30

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. C. 3156 e abb. (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 30

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. C. 3201 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) 31

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 luglio 2021.

Audizione informale in videoconferenza del Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Fabrizia Lapecorella, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2361, C. 3069 e C. 3081, recanti modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 luglio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.

C. 3156 e abb..

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Umberto BURATTI (PD), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla I Commissione Affari Costituzionali, della proposta di legge costituzionale, re-

cante Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (C. 3156 e abb.), già approvata dal Senato.

Il provvedimento in esame, che si compone di 3 articoli, modifica la Costituzione, al fine di introdurre la tutela dell'ambiente nelle previsioni degli articoli 9 e 41. In tal modo si mira a dare articolazione al principio della tutela ambientale, ulteriore rispetto alla menzione della « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » previsto dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione – introdotto con la riforma del Titolo V approvata nel 2001 – nella parte in cui enumera le materie su cui lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva.

Segnala in particolare che l'articolo 1 introduce un nuovo comma all'articolo 9, al fine di riconoscere, nell'ambito dei Principi fondamentali enunciati nella Costituzione, un principio di tutela ambientale. Pertanto, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamato dal secondo comma, si attribuisce alla Repubblica anche la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Viene inoltre inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.

L'articolo 2 modifica poi l'articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell'iniziativa economica. In primo luogo, interviene sul secondo comma e stabilisce che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La seconda modifica investe, invece, il terzo comma dell'articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.

Infine l'articolo 3 reca una clausola di salvaguardia per l'applicazione del principio di tutela degli animali, come introdotto dal progetto di legge costituzionale, alle

regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Segnala quindi che il provvedimento è assegnato in sede consultiva alla Commissione Finanze in quanto una delle proposte di legge costituzionale abbinata, C. 3181 Cunial, propone, all'articolo 4, l'integrazione dell'articolo 53, secondo comma, della Costituzione nel senso di prevedere che il sistema tributario sia informato, oltre che a criteri di progressività, anche a criteri di riduzione del *deficit* ecologico nazionale.

Tale previsione non è comunque confluita nel testo base adottato dalla Commissione di merito.

Luigi MARATTIN, *presidente*, preso atto che il testo base illustrato dal relatore non investe profili di competenza della Commissione Finanze, e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

C. 3201 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Nicola GRIMALDI (M5S), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze avvia l'esame, ai fini del parere da rendere alla XII Commissione Affari Sociali, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 79 del 2021, recante Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli

minori (C. 3201), approvato, con modificazioni, dal Senato.

Il provvedimento in esame, che si compone di 9 articoli, riconosce, per il secondo semestre del corrente anno 2021, nelle more dell'attuazione della delega per la concessione dell'assegno unico e universale previsto dalla legge n. 46 del 2021, un assegno temporaneo in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare. L'assegno temporaneo è erogato a condizione che il nucleo familiare del richiedente presenti un livello dell'Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE non superiore a 50.000 euro e che il richiedente sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*). I criteri per la determinazione dell'assegno, che è concesso nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l'anno 2021, sono disciplinati dall'articolo 2, mentre l'articolo 4, commi 3 e 4, stabilisce i criteri per la determinazione dell'assegno nel caso in cui il nucleo familiare sia percettore del reddito di cittadinanza.

L'articolo 3 disciplina le modalità di presentazione della domanda e individua la decorrenza dell'assegno, nonché le modalità di ripartizione tra i genitori, mentre l'articolo 4 definisce i profili di compatibilità dell'assegno temporaneo con le altre prestazioni assistenziali e disciplina l'ipotesi di variazione del nucleo familiare durante il semestre in oggetto.

L'articolo 5 prevede, sempre per il secondo semestre del 2021, una maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare e l'articolo 7 reca disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19. L'articolo 8 provvede alla copertura degli oneri del provvedimento e l'articolo 9 dispone in merito alla sua entrata in vigore.

Quindi, in relazione alle competenze della Commissione Finanze, evidenzia che l'articolo 3, comma 3, stabilisce che l'assegno temporaneo per i figli minori, analogamente a quanto previsto per l'assegno per il nucleo familiare, non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 – TUIR.

Sempre con riferimento alle competenze della Commissione Finanze, segnala che l'articolo 6 dispone un incremento, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2021, del finanziamento statale per le convenzioni tra l'INPS e i centri di assistenza fiscale – CAF. L'intervento è disposto in considerazione dell'incremento dei volumi di Dichiarazioni Sostitutive Uniche – DSU, ovvero delle dichiarazioni contenenti le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare ai fini della determinazione dell'ISEE. Tale incremento di volumi è connesso alle misure introdotte dal provvedimento in esame, nonché al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico, previsto dalla legge n. 46 del 2021. In proposito ricorda che la DSU può essere presentata all'ente che eroga la prestazione sociale agevolata, al comune di residenza, a un CAF o direttamente all'INPS.

Precisa infine che l'incremento disposto dall'articolo 6 si somma, per l'anno 2021, allo stanziamento annuo permanente – pari a 35 milioni di euro – previsto dall'articolo 1, comma 479, della legge n. 160 del 2019, concesso, tra l'altro, per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai CAF.

Luigi MARATTIN, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.15.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00638 Frassinetti: In materia di inclusione di studenti con disabilità (*Discussione e rinvio*) . 33

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. C. 3156 cost., approvata dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 35

COMITATO DEI NOVE:

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-A 37

RISOLUZIONI

Martedì 20 luglio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 13.30.

7-00638 Frassinetti: In materia di inclusione di studenti con disabilità.

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Paola FRASSINETTI (FDI), premesso che la risoluzione a sua firma nasce dall'ascolto di tante associazioni che si occupano di studenti con disabilità, ricorda che il decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 ha introdotto un nuovo modello nazionale di Piano educativo individualizzato (Pei) e nuove modalità di assegnazione delle misure di sostegno degli alunni con disabilità. Il decreto, inoltre, ha ridefinito

sia la composizione sia i compiti del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione.

Chiarisce che la risoluzione in discussione è finalizzata a mettere in luce alcune criticità del nuovo ordinamento, associate in primo luogo al nuovo modello nazionale di Piano educativo individualizzato. Si riferisce, in particolare, alla riduzione dell'orario scolastico, all'esonero degli studenti, alla nuova composizione del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, al meccanismo di assegnazione delle ore di sostegno, alla formalizzazione di ore di lezione fuori dalla classe per l'alunno con disabilità e all'improbabile definizione di Piani educativi individualizzati provvisori per i nuovi alunni con disabilità certificata, in ingresso nel mondo scolastico.

Esprime in proposito il timore che le nuove previsioni possano comportare una minore inclusione e una minore partecipazione alla vita di classe degli studenti con disabilità. Il timore riguarda soprattutto la disposizione dell'articolo 10, comma 2, lettera d), del suddetto decreto interministeriale, la quale, in totale controtendenza

rispetto al corso naturale del processo di integrazione, affida ai docenti della classe la decisione di adottare l'esonero dello studente. Fa presente che molte famiglie hanno manifestato perplessità rispetto a questa previsione, chiedendosi quali attività potranno essere svolte dagli studenti esonerati e se ne saranno poi davvero previste e con quali modalità.

Ritiene che un'altra criticità del nuovo regime stia nella nuova composizione del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, al quale i genitori dell'alunno con disabilità possono partecipare soltanto per esprimere opinioni, senza potere decisionale, nonostante siano le persone più indicate per rappresentare le necessità dei figli.

Una terza criticità si rinviene, a suo avviso, nel meccanismo adottato per l'assegnazione delle ore di sostegno, che non le appare idoneo ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento fissati nei percorsi personalizzati.

Con riguardo agli impegni chiesti al Governo con la risoluzione, ricorda che essi sono volti a ottenere che, piuttosto che di «esonero e riduzione degli orari», si parli di «altre attività», affinché non si arrivi all'esclusione degli alunni con disabilità dalle classi comuni, il che rischierebbe di condurre alla ricostituzione di classi differenziali. Sono volti inoltre a ottenere la partecipazione dei genitori al Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione in qualità di membri a pieno titolo; e a sollecitare iniziative per l'assegnazione di risorse finanziarie in misura coerente con le capacità e le potenzialità di ciascun singolo studente interessato, al fine di garantire il suo successo formativo. Con gli impegni, infine, si chiede al Governo di assicurare la costituzione di laboratori dove lavorino in compresenza alunni con disabilità e alunni senza disabilità, in modo da realizzare una situazione di reale inclusione.

Valentina APREA (FI) ritiene fondate le questioni sollevate dalla risoluzione, che investono una materia oltremodo delicata, quella dell'inclusione degli studenti con disabilità, che non deve essere affrontata ponendo limitazioni e o semplificando le soluzioni. La via da percorrere, a suo av-

viso, è quella della personalizzazione dei percorsi: dell'individuazione, cioè, di percorsi studiati *ad personam* per facilitare lo sviluppo delle potenzialità degli studenti con disabilità. Con riguardo agli impegni chiesti al Governo dalla risoluzione, esprime particolare apprezzamento per quello che promuove la costituzione di laboratori dove lavorino in compresenza alunni con disabilità e alunni senza disabilità. Ritiene che su questo punto si potrebbe pensare a una formulazione più propositiva. Si tratta di contesti in cui si realizza la cosiddetta *peer education*, ovvero il processo educativo è promosso tra pari, senza il docente, il che è stimolante per gli studenti con disabilità e costituisce un'importante opportunità di crescita etica e civile per gli studenti che non hanno disabilità. Fa presente che queste esperienze sono potenzialmente molto più efficaci oggi che la tecnologia – e si tratta qui di dotare le scuole delle necessarie strumentazioni tecnologiche – fornisce molti validi ausili compensativi per il superamento di disabilità: pensa ad esempio ai *software* per la scrittura sotto dettatura. In conclusione, preannuncia il sostegno del suo gruppo alla risoluzione.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), pur apprezzando lo spirito della risoluzione, alla quale ritiene giusto aderire, evidenzia la necessità di approfondire la riflessione sulle implicazioni connesse all'attuazione degli impegni. Ricordando che occorre contemperare le esigenze del mondo ideale con quelle del mondo possibile, sottolinea la necessità di verificare – per esempio – l'effettiva realizzabilità di laboratori come quelli immaginati nella risoluzione, che presenta questioni pratiche, per esempio per gli aspetti della sicurezza, che devono essere affrontati.

Simona VIETINA (CI) esprime apprezzamento per la risoluzione, essendo personalmente favorevole a ogni iniziativa per la reale inclusione degli alunni con disabilità, che rischiano invece l'esclusione dalla comunità scolastica. Ricorda peraltro che a volte riduzioni di orario ed esoneri sono necessari per esigenze specifiche dello stu-

dente, per esempio per seguire trattamenti sanitari. Esprime poi l'avviso che i genitori devono poter partecipare in modo attivo al gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, in quanto le iniziative di formazione da adottare non possono prescindere da un'autentica conoscenza dei problemi degli studenti. Conclude sottolineando la necessità che le risorse a disposizione delle scuole siano commisurate al raggiungimento di un buon livello di autonomia.

Gabriele TOCCAFONDI (IV), apprezzato il contenuto della risoluzione, rispetto alla finalità generale, senz'altro condivisibile, rileva l'opportunità che il Ministero dell'istruzione si esprima al riguardo. Si dice certo che non ci sia alcuna intenzione, al Ministero, di tornare alle classi differenziate o speciali, ma rileva che alcuni contenuti del decreto ministeriale n. 182 hanno sollevato preoccupazione e perplessità e reputa il caso affrontare la questione. Considera quindi opportuna la discussione della risoluzione in titolo.

Gianluca VACCA (M5S), evidenziata l'importanza del tema e trovato giusto il ricorso, per affrontarlo, allo strumento della risoluzione parlamentare, si dice d'accordo con chi ritiene necessario approfondire le questioni, in vista della migliore formulazione della risoluzione, e innanzitutto svolgere un'interlocuzione con il Ministero dell'istruzione in merito alle criticità del nuovo regime evidenziate con la risoluzione.

Daniele BELOTTI (LEGA), unendosi a quanti hanno evidenziato l'importanza del tema oggetto della risoluzione, si dice anche d'accordo sulla necessità di un approfondimento delle diverse questioni e sul modo migliore di affrontarle e di risolverle.

Vittoria CASA, *presidente*, premesso di associarsi a quanti hanno espresso giudizi positivi sulla finalità della risoluzione, concorda sull'esigenza di approfondire alcuni contenuti del decreto interministeriale del 20 dicembre 2020: pensa soprattutto al « debito di funzionamento » e alla necessità di riflettere sul ruolo di tutte le figure –

siano di personale docente o non docente – chiamate a prendersi cura dell'inclusione degli studenti con disabilità.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 luglio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 13.50.

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.

C. 3156 cost., approvata dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione sul testo della proposta di legge costituzionale C. 3156, approvata dal Senato, recante modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente. Avverte che il provvedimento trasmesso dal Senato è stato adottato dalla I Commissione come testo base e non è stato poi modificato nella fase emendativa. Dà quindi la parola al relatore, on. Vacca, per la relazione introduttiva e – se è pronto – per la proposta di parere.

Gianluca VACCA (M5S), *relatore*, riferisce che il progetto di legge costituzionale all'esame (C. 3156) proviene dal Senato, che l'ha approvato in un testo unificato elaborato a partire dai disegni di legge S. 83 e abbinati. Il provvedimento modifica gli articoli 9 e 41 della Costituzione per introdurre la tutela dell'ambiente.

Segnala che le norme non hanno profili di competenza della VII Commissione. Alla

proposta di legge del Senato (C. 3156) erano state però abbinata altre proposte di legge costituzionale, una delle quali – la proposta C. 143 Paolo Russo – era assegnata anche alla VII Commissione in sede consultiva. Ricorda che, nel corso dell'esame in sede referente, in I Commissione, sono state respinte tutte le proposte emendative presentate al testo base.

Passando al contenuto del provvedimento, evidenzia che il progetto di legge costituzionale approvato dal Senato si compone di tre articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 9. Ricorda che attualmente l'articolo 9 suona: « La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. » Fa notare che il riferimento all'ambiente non è espressamente contenuto nella Costituzione del 1948. Si parla di tutela del « paesaggio » e della « salute ». La proposta in esame introduce un nuovo comma nell'articolo 9, al fine di includere tra i Principi fondamentali anche il dovere di tutela dell'ambiente. Pertanto, accanto a quello della tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, già richiamato dal secondo comma dell'articolo 9, con la proposta in esame si attribuisce alla Repubblica anche il compito della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Viene inoltre inserito nello stesso articolo il principio che la legge dello Stato deve disciplinare i modi e le forme di tutela degli animali.

L'articolo 2 della proposta in esame modifica a sua volta l'articolo 41 della Costituzione, che detta principi in materia di esercizio dell'iniziativa economica. Attualmente i primi due commi stabiliscono che l'iniziativa economica privata è libera e che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La proposta di legge interviene sul secondo comma per aggiungere che l'iniziativa economica privata non può svolgersi neanche in danno alla salute e all'ambiente: questi due limiti vengono preposti, nell'elenco, a quelli già previsti: ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana.

Una seconda modifica all'articolo 41 investe il terzo comma. Attualmente questo stabilisce che « La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ». La proposta in esame aggiunge al parametro dei fini sociali quello dei fini ambientali, in modo che l'articolo venga a leggersi così: « La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali ».

L'articolo 3 reca una clausola di salvaguardia per l'applicazione del principio di tutela degli animali, come introdotto dal progetto di legge costituzionale, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. In sostanza, si sancisce che la legge dello Stato che dovrà disciplinare i modi e le forme di tutela degli animali – in base al novellato articolo 9 della Costituzione – si applichi alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

Patrizia PRESTIPINO (PD), premesso che quello trattato dal provvedimento in esame è un tema che le sta particolarmente a cuore, evidenzia che aver introdotto in Costituzione una disposizione a tutela non solo dell'ambiente ma degli animali è una conquista di civiltà. Con questa norma costituzionale, gli animali, finalmente, non sono guardati e considerati alla stregua di oggetti, ma innalzati e riconosciuti come esseri senzienti, capaci quindi di provare piacere e dolore, come peraltro avviene già in molti altri Paesi. Preannuncia quindi il voto convintamente favorevole sul provvedimento: un provvedimento che, pur non toccando direttamente l'ambito di competenza della VII Commissione, gli si avvicina, in quanto qualifica gli animali quale patrimonio da salvaguardare al pari di quello storico, artistico e paesaggistico.

Paola FRASSINETTI (FDI), associandosi alla deputata Prestipino, sottolinea come quello della protezione degli animali sia un tema caro anche al suo gruppo parlamentare. Ricorda, in proposito, che, quando la Commissione discusse dell'introduzione dell'educazione civica nelle scuole, la sua proposta di legge prevedeva di far rientrare nei programmi di educazione civica anche l'educazione al rispetto per gli animali. Apprezza, pertanto, che il principio entri finalmente nella Costituzione e che la tutela degli animali sia definitivamente sancita.

Valentina APREA (FI), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, ricorda che la protezione degli animali e l'attenzione al loro benessere è stata un cavallo di battaglia anche del suo gruppo parlamentare, specialmente per l'impegno della deputata Brambilla, che si è sempre

battuta affinché il loro rispetto fosse garantito a ogni livello.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 20 luglio 2021.

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-A.

Il Comitato si è riunito dalle 14.10 alle 14.40.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, dell'Assessore dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna, Giorgio Todde, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 535 Romina Mura e C. 1525 Marino in materia di continuità territoriale con la Sardegna 38

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 luglio 2021.

Audizione, in videoconferenza, dell'Assessore dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna, Gior-

gio Todde, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 535 Romina Mura e C. 1525 Marino in materia di continuità territoriale con la Sardegna.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.40.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Fincantieri nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00609 Vallasca recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno 39

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 luglio 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Fincantieri nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00609 Vallasca recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.40.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. C. 3201 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) 40

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Enrico Deidda Gagliardo, ordinario di economia aziendale presso l'Università degli studi di Ferrara, della dottoressa Chiara Pollina, amministratrice unica della società Valore Comune Srl, del professor Renato Ruffini, ordinario di organizzazione aziendale presso l'Università statale di Milano, del dottor Angelo Maria Savazzi, esperto di valutazione della *performance* amministrativa e individuale nelle amministrazioni pubbliche, e della professoressa Elena Zuffada, ordinaria di economia aziendale presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Viscomi, concernente la verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e la definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni pubbliche 42

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 luglio 2021. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

C. 3201 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flora FRATE (MISTO), *relatrice*, segnala preliminarmente che il provvedimento consta di nove articoli e un allegato e, agli articoli da 1 a 4, introduce, nelle more dell'attuazione della legge n. 46 del 2021 e comunque fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo destinato

alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto agli assegni al nucleo familiare e, contestualmente, prevede l'aumento temporaneo dell'importo vigente degli assegni al nucleo familiare. Ricordo che la legge n. 46 del 2021 reca la delega al Governo per il riordino, la semplificazione e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

Passando al merito del provvedimento, segnala che l'articolo 1 introduce, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo su base mensile a favore dei nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge n. 69 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1988, che si trovino in possesso dei requisiti richiesti dalla norma. Si tratta, in particolare, delle seguenti condizioni: cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato non appartenente all'Unione europea in

possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale; assoggettamento all'imposta sul reddito in Italia; domicilio e residenza in Italia e figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età; residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale; possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 50.000 euro.

Segnala che l'articolo 2 reca i criteri per la determinazione dell'importo dell'assegno temporaneo, rinviando alla tabella di cui all'Allegato 1, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori. Gli importi sono maggiorati di 50 euro mensili per ciascun figlio minore con disabilità. L'assegno è erogato dall'INPS nel limite massimo complessivo di 1,58 miliardi di euro per l'anno 2021.

Fa presente, inoltre, che l'articolo 3 disciplina le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dell'assegno stabilendo in particolare che esso sia ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente. L'articolo 4 dispone il riconoscimento del diritto all'assegno temporaneo anche in caso di percezione del Reddito di cittadinanza e di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate da regioni, province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali e disciplina le modalità del calcolo dell'importo dell'assegno da erogare ai percettori del Reddito di cittadinanza.

Rileva che l'articolo 5 dispone, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, un incremento della misura mensile degli assegni per il nucleo familiare pari, per i nuclei familiari fino a due figli, a 37,5 euro per ciascun figlio e, per i nuclei familiari con almeno tre figli, a 55 euro per ciascun figlio. Gli oneri di tale incremento sono valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021.

Evidenzia, altresì, che l'articolo 6 prevede un finanziamento di 30 milioni di euro nel 2021 per le convenzioni tra l'INPS e i centri di assistenza fiscale (CAF) in relazione all'aumento del lavoro connesso all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge.

Osserva che l'articolo 7 reca disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, disponendo una modifica dei meccanismi previsti dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto decreto « sostegni ». A seguito dell'attività di monitoraggio, il limite di spesa per l'anno 2021 relativo ai trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) è ridotto di 300 milioni di euro ed è corrispondentemente incrementato il complessivo limite di spesa per l'anno 2021 relativo ai trattamenti di cassa integrazione in deroga.

Fa presente, poi, che l'articolo 8 reca la copertura finanziaria del provvedimento prevedendo che agli oneri derivanti dal decreto, pari a complessivi 3 miliardi di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, che era stata rifinanziata, per 3,012 miliardi di euro per l'anno 2021, dall'articolo 1, comma 7, della legge di bilancio per il medesimo anno.

Segnalato che l'articolo 9 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base delle considerazioni esposte.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata nella giornata di domani, nella quale, secondo quanto stabilito in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione esprimerà il parere di propria competenza.

La seduta termina alle 13.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 luglio 2021.

Audizione del professor Enrico Deidda Gagliardo, ordinario di economia aziendale presso l'Università degli studi di Ferrara, della dottoressa Chiara Pollina, amministratrice unica della società Valore Comune Srl, del professor Renato Ruffini, ordinario di organizzazione aziendale presso l'Università statale di Milano, del dottor Angelo Maria Savazzi, esperto di

valutazione della *performance* amministrativa e individuale nelle amministrazioni pubbliche, e della professoressa Elena Zuffada, ordinaria di economia aziendale presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Viscomi, concernente la verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e la definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni pubbliche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.45.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. C. 3201 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 43

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. C. 3156 cost., approvata dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 43

SEDE REFERENTE

Martedì 20 luglio 2021. — Presidenza della vicepresidente Michela ROSTAN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

C. 3201 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2021.

Michela ROSTAN, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è svolta la relazione da parte della relatrice, deputata Noja, ed è iniziata la discussione, nell'ambito della quale sono intervenuti diversi deputati, appartenenti a vari gruppi parlamentari.

Ricorda, altresì, che con la seduta odierna si conclude l'esame preliminare del provvedimento in quanto il termine per la pre-

sentazione delle proposte emendative è stato fissato alle ore 17 di oggi.

Nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 luglio 2021. — Presidenza della vicepresidente Michela ROSTAN.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.

C. 3156 cost., approvata dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto BAGNASCO (FI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla I Commissione (Affari costituzionali), competente in sede referente, sulla proposta di legge co-

stituzionale C. 3156, approvata dall'Assemblea del Senato in un testo unificato, che modifica gli articoli 9 e 41 della Costituzione, al fine di introdurre la tutela dell'ambiente.

Fa presente che la proposta di legge costituzionale si compone di tre articoli. L'articolo 1 introduce un nuovo comma all'articolo 9, al fine di riconoscere, nell'ambito dei principi fondamentali enunciati nella Costituzione, il principio della tutela ambientale. Pertanto, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamato dal secondo comma, si attribuisce alla Repubblica la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Viene, infine, inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini i modi e le forme di tutela.

La tutela dell'ambiente, di cui al nuovo terzo comma, è qui intesa nella sua accezione più estesa e « sistemica » quale ambiente, ecosistema, biodiversità. La formulazione adottata dà sviluppo ad orientamenti di tutela affermati dalla Corte costituzionale, in via interpretativa. In particolare, la tutela del paesaggio costituzionalmente sancita dall'articolo 9 è stata declinata dalla giurisprudenza costituzionale come tutela paesaggistico-ambientale con una lettura « espansiva », configurando l'ambiente non come mero bene o materia attribuita alla competenza di un livello di governo, bensì come valore primario e sistemico. In questa più ampia prospettiva si pone il secondo periodo del comma aggiuntivo previsto dalla proposta di legge costituzionale, che ha ad oggetto la tutela degli animali. Per la prima volta è così introdotto nella Costituzione il riferimento agli animali, prevedendo una legge che ne definisca le forme e i modi di tutela.

L'articolo 2 del provvedimento in oggetto modifica l'articolo 41 della Costituzione, in materia di esercizio dell'iniziativa economica. Con una prima modifica (lettera *a*)), si interviene sul secondo comma dell'articolo 41, aggiungendo all'attuale previsione – in base alla quale l'iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana – l'ulteriore vincolo che essa non possa svolgersi in modo tale da recare danno alla salute e all'ambiente.

Con altra modifica (lettera *b*)) si prevede l'aggiunta, al terzo comma dell'articolo 41, della possibile destinazione e coordinamento dell'attività economica pubblica e privata anche ai fini ambientali. In base al testo vigente del terzo comma dell'articolo 41 della Costituzione, la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Con la modifica prevista viene dunque aggiunto, a tale previsione, il riferimento ai fini ambientali accanto a quelli sociali.

Fa presente, infine, che l'articolo 3 del provvedimento reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo che la legge statale in materia di tutela degli animali di cui al terzo comma dell'articolo 9 della Costituzione, introdotto dall'articolo 1 della proposta di legge in esame, si applichi alle predette regioni e province autonome nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

Michela ROSTAN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione, in videoconferenza, del dottor Michele Fabro, rappresentante dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia (ERSA) e del dottor Fulvio Viesi, presidente dell'Associazione Tutela Marroni di Castione, nell'ambito dell'esame del nuovo testo della proposta di legge C. 1650 Incerti e abb., recante « Norme per favorire lo sviluppo e la valorizzazione della castanicoltura sostenibile, il recupero della coltivazione dei castagneti, la prevenzione dell'abbandono colturale e la promozione della filiera produttiva castanicola » 45

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 45

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (*Seguito esame e rinvio*) 45

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 luglio 2021.

Audizione, in videoconferenza, del dottor Michele Fabro, rappresentante dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia (ERSA) e del dottor Fulvio Viesi, presidente dell'Associazione Tutela Marroni di Castione, nell'ambito dell'esame del nuovo testo della proposta di legge C. 1650 Incerti e abb., recante « Norme per favorire lo sviluppo e la valorizzazione della castanicoltura sostenibile, il recupero della coltivazione dei castagneti, la prevenzione dell'abbandono colturale e la promozione della filiera produttiva castanicola ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 luglio 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Battistoni.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente* avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 luglio scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 15 luglio scorso ha dato conto della irricevibilità degli emendamenti Caretta 1.4, Magi 1.2; Ciaburro 1.3, limitatamente alla parte consequenziale, Magi 1.1, limitatamente alla parte consequenziale, Magi 5.1 e Magi 8.1.

Informa la Commissione che il deputato Magi, con lettera pervenuta il 15 luglio ultimo scorso, ha chiesto il riesame della declaratoria di parziale irricevibilità del suo emendamento 1.1. Al riguardo ritiene di confermare la valutazione già espressa dell'emendamento in questione.

Chiarisce, in particolare che l'emendamento in questione, nella sua parte consequenziale, interviene sull'articolo 5, comma 3, e sull'articolo 8, comma 1, del provvedimento proponendo l'eliminazione dei riferimenti all'agricoltura praticata con « metodo biodinamico ».

Tale parte consequenziale interviene su parti del provvedimento non modificate dal Senato, dunque oggetto di doppia deliberazione conforme delle due Camere, né risulta connessa alle disposizioni introdotte o modificate dal Senato.

Si tratta, in particolare, di disposizioni riguardanti, rispettivamente, la costituzione di un Tavolo tecnico per la produzione biologica (articolo 5), dove è prevista la presenza di un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura « con metodo biodinamico », e alla previsione di un Piano nazionale delle sementi biologiche (articolo 8), dove si fa riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica « e biodinamica ».

Si tratta dunque di porzioni del testo su cui, in base alle norme del Regolamento e alla relativa prassi applicativa, non è consentito intervenire in terza lettura, stante la loro autonomia rispetto alle disposizioni aggiunte dal Senato di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo.

Nel passare al seguito dell'esame del provvedimento, avverte che nella seduta

odierna avrà luogo l'esame degli emendamenti presentati, che sono in distribuzione.

Cede, quindi, la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri di competenza.

Pasquale MAGLIONE (M5S), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Caretta 1.3, sugli identici emendamenti Magi 1.1 e Basini 1.5, nonché sugli emendamenti Schullian 19.1 e 21.1.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI si rimette alla valutazione della Commissione.

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) richiama l'attenzione della Commissione sul parere espresso dal Comitato per la legislazione in data 7 luglio, dove si invita la Commissione proprio ad approfondire i contenuti del comma 3 dell'articolo 1, che prevede l'equiparazione del metodo biodinamico al metodo biologico. Più in generale, evidenzia come in nessuna direttiva europea sia prevista la richiamata equiparazione. Nello stigmatizzare fortemente l'*iter* di approvazione del provvedimento in discussione che, a suo giudizio, non ha consentito di valutare in modo adeguato tutte le criticità emerse, richiama l'attenzione sulla necessità di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori nella direzione indicata dal parere del Comitato per la legislazione.

Pasquale MAGLIONE (M5S), *relatore*, con riferimento alle considerazioni svolte dal collega Magi, ricorda l'*iter* lungo e approfondito di approvazione del testo unificato in esame, che è attualmente all'esame in terza lettura ed è stato, da ultimo, approvato quasi all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento.

Osserva, altresì, come i riferimenti all'agricoltura « biodinamica » siano presenti in tutti i testi esaminati da entrambe le Camere e che su tale delicata questione, come su molte altre, si è svolto un ampio e articolato confronto con gli operatori del settore e con gli uffici tecnici del Governo. Quanto al parere espresso dal Comitato per

la legislazione, ricorda che lo stesso non ha natura vincolante.

Federico FORNARO (LEU), pur rispettando le opinioni espresse dal collega Magi, non ritiene accettabile che si giudichi superficiale il lungo lavoro svolto in entrambi i rami del Parlamento, che ha visto il contributo di molti soggetti di alto profilo intervenuti nel corso delle audizioni. Nel comprendere come sul tema dell'agricoltura biologica si concentrino forti interessi economici, dal momento che tale metodo propone un radicale ripensamento dei processi produttivi, evidenzia come il provvedimento in esame si limiti ad equiparare il metodo biodinamico a quello dell'agricoltura biologica, senza per questo favorire o tanto meno consentire alcuna violazione della disciplina vigente in materia di produzioni agricole.

Invita, pertanto, il collega Magi ad accettare un confronto costruttivo in un contesto di normale dialettica parlamentare.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Caretta 1.3 e gli identici emendamenti Magi 1.1 e Basini 1.5.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Schullian 19.1 e 21.1: si intende che vi abbiano rinunciato. Avverte, quindi, che il testo del provvedimento sarà trasmesso alle competenti Commissioni in sede consultiva al fine di acquisirne il prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli strumenti per la prevenzione e la riduzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia.

Audizione in videoconferenza, del dottor Giuliano Grignaschi, segretario generale di Research4Life
(Svolgimento e conclusione) 48

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 20 luglio 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sugli strumenti per la prevenzione e la riduzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia.

Audizione in videoconferenza, del dottor Giuliano Grignaschi, segretario generale di Research4Life.

(Svolgimento e conclusione).

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giuliano GRIGNASCHI, *segretario generale di Research4Life*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi le deputate Francesca GALIZIA (M5S), Angela IANARO (M5S) ed Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.).

Giuliano GRIGNASCHI, *segretario generale di Research4Life*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ringrazia il dottor Grignaschi per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione della figura dell'infermiere di famiglia e disposizioni in materia di assistenza infermieristica domiciliare. S. 1346 (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	49
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	56
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. S. 2320 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	51
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	58
DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. C. 3201 Governo (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	53
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	62
Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. S. 728-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	63
AVVERTENZA	55

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Davide GARIGLIO.

La seduta comincia alle 14.05.

Introduzione della figura dell'infermiere di famiglia e disposizioni in materia di assistenza infermieristica domiciliare.

S. 1346.

(Parere alla 12^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az), *relatrice*, segnala preliminarmente che il provvedimento dispone in materia di istituzione della figura dell'infermiere di famiglia e in materia di assistenza infermieristica domiciliare ed è riconducibile prevalentemente alla materia di competenza concorrente tutela della salute; a questa si intrecciano la materia di competenza concorrente professioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e la materia di esclusiva competenza statale determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali

(articolo 117, secondo comma, lettera *m*). Con riferimento alla materia « professioni » ricorda che la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 98 del 2013) ha chiarito che spetta comunque allo Stato, nell'ambito di tale competenza garantire un'uniforme regolamentazione a livello nazionale con riferimento a profili privi di specifici collegamenti con la realtà regionale quali l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti.

Con riferimento al contenuto dei singoli articoli, segnala che l'articolo 1 definisce quale finalità del disegno di legge in esame quella di riconoscere l'infermiere di famiglia come figura di riferimento per il potenziamento dei servizi territoriali di assistenza domiciliare.

L'articolo 2 dispone che l'infermiere di famiglia sia il responsabile delle cure domiciliari del paziente, in collaborazione con il medico di famiglia, in alternativa al ricovero ospedaliero, per patologie trattabili a domicilio; prevede, inoltre, che le cure domiciliari siano gratuite e non soggette a ticket, indipendentemente dal reddito del paziente.

L'articolo 3 reca una serie di modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introducendo la figura dell'infermiere di famiglia che, in sinergia e collaborazione con i medici di medicina generale e con i servizi distrettuali, deve assicurare la presa in carico dei cittadini che ne abbiano bisogno.

L'articolo 4 modifica il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (cosiddetto « decreto Balduzzi »), in particolare all'articolo 1, comma 1, in materia di riordino dell'assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sanitarie, attribuendo una serie di competenze alla figura dell'infermiere di famiglia. Tra le altre cose, all'infermiere domiciliare la competenza di identificare e valutare lo stato di salute e i bisogni degli individui e delle famiglie nel loro contesto culturale e di comunità; pianificare ed erogare assistenza alle famiglie che necessitano di interventi specifici; partecipare alle attività di prevenzione; provvedere a un costante ag-

giornamento e allo sviluppo professionale attraverso la formazione continua.

Al riguardo, alla luce del riparto di competenze tra Stato e regioni in materia sopra richiamato, ritiene opportuno che nel provvedimento si rinvii ad una disciplina attuativa che possa vedere, ai fini della sua adozione, il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, al comma 3 dell'articolo 2, laddove si afferma che le cure domiciliari in quanto sostitutive del ricovero ospedaliero sono gratuite e non soggette a *ticket*, indipendentemente dal reddito, andrebbe previsto un decreto del Ministro della salute per individuare le modalità di attuazione di questo principio, da emanare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Segnala inoltre che andrebbe altresì valutata l'opportunità di prevedere, in raccordo con il sistema delle autonomie territoriali, un coordinamento dell'attività degli infermieri di famiglia con i servizi territoriali, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta al fine di creare una rete territoriale di gestione coordinata e integrata delle cure domiciliari secondo principi di appropriatezza, uniformità, gestione integrata, coordinamento delle cure domiciliari, disponendo sistemi di valutazione, monitoraggio e controllo finalizzati ad accertare l'efficienza e la qualità delle cure nonché il corretto impiego delle risorse economiche finanziarie, al fine di rilevare eventuali criticità e predisporre azioni di miglioramento.

Invita anche ad approfondire le modalità mediante le quali garantire un'adeguata formazione per gli infermieri di famiglia. Dovrebbero infatti disciplinarsi percorsi formativi definiti, adeguati e uniformi su tutto il territorio nazionale valutando, se del caso, l'opportunità di prevedere un'eventuale formazione post-laurea volta ad abilitare il professionista a gestire i processi sanitari e socio-assistenziali. Infine ritiene che meriti attenzione anche il tema del reclutamento degli infermieri di famiglia, considerata la carenza di infermieri che si è manifestata durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Sulla base di questi elementi formula una proposta di

parere favorevole con una condizione e osservazioni (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

S. 2320 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 5^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Davide GARIGLIO, *presidente e relatore*, ricorda preliminarmente che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione nel corso dell'iter alla Camera. In quell'occasione, nella seduta del 23 giugno 2021, la Commissione ha espresso un parere favorevole con condizioni e osservazioni. In particolare, le condizioni erano volte a richiedere di tenere nella massima considerazione le proposte di modifica e integrazione del testo avanzate, nelle loro audizioni, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dall'ANCI; di sostituire, agli articoli 7, comma 4; 29, comma 2; 52, comma 1; 58, comma 1, lettera a); 64, comma 13 e 65, comma 7 le parole: « d'intesa con » con le seguenti: « previa intesa in sede di » (fatta eccezione per l'articolo 58, comma 1, lettera a), la condizione è stata recepita); di inserire, all'articolo 10, comma 7 (DPCM di riparto delle risorse di ristoro per le associazioni sportive) e all'articolo 61, comma 1 (decreto di riparto del fondo italiano per la scienza), forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali, ad esempio, l'intesa in sede di, rispettivamente, Conferenza unificata e Conferenza Stato-regioni (la condizione non è stata recepita); di prevedere, all'articolo 68, comma 7 (decreto di riparto del fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero), una più forte forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale,

ad esempio, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (la condizione non è stata recepita). Le osservazioni erano invece volte ad invitare la Commissione di merito ad inserire, all'articolo 2, comma 2 (decreto di riparto ristori per attività economiche), all'articolo 10, comma 4 (DPCM di rimborso spese sanitarie per attività sportive) e all'articolo 58, commi 4 e 5 (decreti di riparto risorse per le scuole), forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali quali, ad esempio, il parere in sede di Conferenza unificata; ad approfondire l'articolo 21, comma 3 (tale comma infatti autorizza le giunte degli enti locali a richiedere anticipazioni alla Cassa depositi e prestiti senza considerare che province e città metropolitane non hanno più tra i loro organi le giunte); a prevedere agli articoli 63 e 64 (che stanziavano risorse per il contrasto della povertà educativa e del disagio giovanile) un tavolo di coordinamento con regioni ed enti locali sul tema dell'accompagnamento verso l'età adulta nella fascia di età tra 18 e 25 anni, al fine di prevenire il disagio giovanile e l'abbandono scolastico. Tutte le osservazioni non sono state recepite.

Propone pertanto di inserire nuovamente nel parere che la Commissione è chiamata a rendere le condizioni ed osservazioni non recepite.

Per quanto concerne le disposizioni d'interesse della Commissione inserite nel corso dell'esame alla Camera segnala in primo luogo che l'articolo 1-ter prevede contributi per complessivi 60 milioni di euro per l'anno 2021 per ristorare le perdite subite dalle imprese operanti nel settore delle feste, comprese quelle matrimoniali, dell'intrattenimento e del *catering*; alla definizione delle modalità di riparto si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico; al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione del decreto; ciò alla luce del concorso, nella misura, della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e della competenza residuale re-

gionale e delle attribuzioni comunali in materia di commercio. L'articolo 3-ter stanziava 35 milioni di euro per l'anno 2021 per lo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026; al riparto delle risorse si provvede d'intesa con i presidenti delle regioni interessate. L'articolo 4-ter prevede un'esenzione dal versamento dell'IMU per i proprietari locatori di immobili ad uso abitativo oggetto di sfratto sospeso fino al 30 giugno 2021; per il ristoro delle minori entrate per i comuni è istituito un fondo di 115 milioni di euro per l'anno 2021 al cui riparto si provvede con decreto del Ministro dell'interno previa intesa in sede di Conferenza Stato-città. L'articolo 7-bis istituisce presso il Ministero del turismo un fondo di 5 milioni di euro per il 2021 per il sostegno delle attività delle strutture ricettive alberghiere a carattere non imprenditoriale; al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione del decreto; ciò alla luce del concorso, nella misura, della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, della competenza residuale regionale in materia di turismo e delle attribuzioni comunali relative alle strutture ricettive. I commi da 2-bis a 2-sexies dell'articolo 8 istituiscono un fondo di 10 milioni di euro per il 2021 per il sostegno dell'industria conciaria, con riferimento, tra le altre cose, all'innovazione tecnologica nel settore; al riguardo invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo (comma 2-quater); ciò alla luce del concorso, nella misura, della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e della competenza concorrente in materia di sostegno all'innovazione nei settori produttivi. L'articolo 9-bis differisce dal 30 giugno 2021 al 31 luglio 2021 i termini di versamento della TARI; l'articolo 10-bis prevede un DPCM per il riparto delle risorse stanziato per le asso-

ciazioni e società sportive iscritte al CONI che gestiscono impianti sportivi; al riguardo ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del DPCM; ciò alla luce del concorso, nella misura, della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e della competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo. L'articolo 11-septies prevede la ripartizione, con decreto del Ministro della cultura, di risorse per l'effettuazione di spettacoli pirotecnici da parte di privati; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali, ad esempio, il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto; ciò alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (promozione e organizzazione di attività culturali). L'articolo 25-bis prevede l'esenzione dall'addizionale comunale sui diritti d'imbarco fino al 31 dicembre 2021 per gli scali che hanno registrato un volume di imbarchi nell'anno 2019 inferiore di un milione di unità rispetto all'anno precedente; il comma 6-ter dell'articolo 33 prevede un decreto del Ministro della salute per la ripartizione del fondo di 10 milioni di euro istituito dal precedente comma 6-bis per l'accesso alle cure psicologiche delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i malati oncologici, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare; al riguardo, ritiene opportuno richiedere l'inserimento di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (tutela della salute); il capoverso 9-quater della lettera b) del comma 9-bis dell'articolo 34 prevede un fondo di 10 milioni di euro per il 2021 per la gratuità dei tamponi per i cittadini con disabilità; il capoverso 9-quinquies opportunamente prevede, ai fini dell'adozione del previsto de-

creto attuativo del Ministro della salute, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Il successivo capoverso 10-*sexies* stanziava un milione di euro per il 2021 per i centri della Rete italiana screening polmonare; anche in questo caso, il capoverso 10-*septies*, prevede, ai fini dell'adozione del decreto attuativo del Ministro della salute, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. L'articolo 43-*bis* prevede contributi a fondo perduto per le imprese operanti nel settore della ristorazione collettiva; al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali, ad esempio, il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del previsto decreto ministeriale attuativo; ciò alla luce del concorso, nella misura, della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, della competenza residuale regionale in materia di commercio e delle attribuzioni comunali relative agli esercizi di ristorazione. L'articolo 43-*ter* consente alle regioni e alle province autonome di stipulare polizze assicurative per il rimborso delle spese sanitarie di turisti stranieri che siano colpiti, nel corso del loro soggiorno in Italia, da COVID-19; a tal fine è istituito un fondo di 3 milioni di euro per il 2021; è altresì previsto, un decreto ministeriale attuativo da adottare con il parere della Conferenza Stato-regioni; al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere piuttosto l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente (tutela della salute) e residuale (turismo) delle competenze legislative coinvolte. L'articolo 50-*ter* prevede assunzioni presso i Ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione per promuovere la rinascita occupazionale nelle regioni dell'obiettivo europeo convergenza; la disciplina attuativa è rinviata a un decreto del Ministro della funzione pubblica, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata. L'articolo 52-*bis* estende a tutti i comuni che risultino sciolti alla data del 1° gennaio 2021 l'accesso al fondo per i comuni in dissesto finanziario istituito dall'articolo 1, comma 843, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020). L'arti-

colo 54-*bis* autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 per il sostegno degli enti di area vasta in situazione di dissesto finanziario. L'articolo 54-*ter* autorizza la riorganizzazione, entro il 31 dicembre 2021, del sistema camerale della Regione siciliana. L'articolo 56-*quater* prevede un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2021 per il sostegno dei comuni fino a 3000 abitanti per l'assistenza dei minori per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto l'allontanamento dal nucleo familiare; per il riparto del fondo opportunamente si prevede che il decreto del Ministro dell'interno sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-città. L'articolo 77-*bis* contiene la consueta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali. Alla luce degli elementi esposti, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

C. 3201 Governo.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide GARIGLIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione nel corso dell'iter al Senato. In quell'occasione, nella seduta del 7 luglio 2021, la Commissione ha espresso un parere favorevole con un'osservazione.

L'osservazione era volta a richiedere di approfondire il coordinamento tra l'erogazione dell'assegno unico per i figli previsto dal provvedimento con gli altri eventuali benefici previsti da regioni e province autonome. Infatti, se l'articolo 4, comma 1, prevede che l'assegno unico è compatibile, oltre che con il reddito di cittadinanza, anche con tali benefici, risulta comunque

opportuno approfondire se la fruizione di misure di sostegno per la famiglia previste dagli enti territoriali possa comportare il superamento dei limiti reddituali ai fini ISEE previsti per usufruire dell'assegno unico. Nella medesima ottica, si sottolineava anche l'esigenza di far salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Segnala che l'osservazione non è stata recepita e ritiene quindi che possa essere ribadita nel parere che la Commissione è chiamata a rendere nella seduta odierna. Con riferimento alle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato segnala in particolare l'introduzione, all'articolo 3, del comma 2-bis. Tale comma chiarisce che l'assegno unico è corrisposto dall'INPS ed è ripartito in pari misura tra i genitori salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente. In assenza dei genitori, l'assegno è corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale. L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.

Le modifiche introdotte al Senato non appaiono comunque comportare profili problematici per quello che attiene le competenze della Commissione. Formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

S. 728-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera.

(Parere alla 9^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 9 giugno 2021.

In quell'occasione la Commissione ha espresso un parere favorevole rilevando che il provvedimento appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale « tutela della concorrenza » (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione, in particolare con riferimento all'istituzione del logo « PPL – piccole produzioni locali », alla materia di competenza concorrente « alimentazione » (articolo 117, terzo comma) e alla materia di residuale competenza regionale agricoltura (articolo 117, quarto comma).

Il parere segnalava anche che a fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali: in particolare, l'articolo 4, comma 1, prevede il parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a disciplinare il logo « PPL » mentre l'articolo 11 richiede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del regolamento attuativo della legge previsto dall'articolo.

Segnala che rispetto al testo già esaminato dalla Commissione vi sono state, nel corso dell'esame dell'Assemblea della Camera, limitate modifiche. In particolare, alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 il principio della salubrità che si deve rispettare nelle piccole produzioni agroalimentari è stato integrato con riferimento al rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie locali; al comma 3 del medesimo articolo si è specificato che, per rientrare nell'applicazione della legge i prodotti ottenuti da carni di animali devono essere regolarmente macellati in un macello registrato; all'articolo 4 è stato soppresso il comma 3 che prevedeva che il logo non possa essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita; al comma 4 del medesimo articolo è stata

rettificata la clausola di invarianza; alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 5 è stato soppresso il parametro del limite del 50 per cento della produzione annuale per consentire la fornitura delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale; al comma 3 dell'articolo 8, con riferimento alla sezione sulle produzioni locali da inserire nel sito internet del Ministero delle politiche agricole, è stata inserita una clausola di invarianza finanziaria; all'articolo 13 la rubrica è stata modificata da « disposizioni finanziarie » a « clausola di invarianza finanziaria ». Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo. Testo unificato S. 1231 e abb. (Parere alle Commissioni 7^a e 11^a del Senato).

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Introduzione della figura dell'infermiere di famiglia e disposizioni in materia di assistenza infermieristica domiciliare (S. 1346).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1346 recante introduzione della figura dell'infermiere di famiglia e disposizioni in materia di assistenza infermieristica domiciliare;

rilevato che:

il provvedimento è riconducibile prevalentemente alla materia di competenza concorrente tutela della salute; a questa si intrecciano la materia di competenza concorrente professioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e la materia di esclusiva competenza statale determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettera *m*);

a fronte di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente;

con riferimento alla materia « professioni » si ricorda che la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 98 del 2013) ha inoltre chiarito che spetta comunque allo Stato, nell'ambito di tale competenza, ga-

rantire un'uniforme regolamentazione a livello nazionale con riferimento a profili privi di specifici collegamenti con la realtà regionale quali l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti;

appare opportuno, alla luce dell'intreccio di competenze sopra richiamato, prevedere l'inserimento nel testo di rinvii ad una disciplina attuativa che consenta, ai fini della sua adozione, il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, al comma 3 dell'articolo 2, laddove si afferma che le cure domiciliari in quanto sostitutive del ricovero ospedaliero sono gratuite e non soggette a ticket, indipendentemente dal reddito, andrebbe previsto un decreto del Ministro della salute per individuare le modalità di attuazione di questo principio, da emanare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

andrebbe altresì valutata l'opportunità di prevedere, in raccordo con il sistema delle autonomie territoriali, un coordinamento dell'attività degli infermieri di famiglia con i servizi territoriali, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta al fine di creare una rete territoriale di gestione coordinata e integrata delle cure domiciliari secondo principi di appropriatezza, uniformità, gestione integrata, coordinamento delle cure domiciliari, disponendo sistemi di valutazione, monitoraggio e controllo finalizzati ad accertare l'efficienza e la qualità delle cure nonché il corretto impiego delle risorse economiche finanziarie, al fine di rilevare eventuali criticità e predisporre azioni di miglioramento;

andrebbe infine valutata l'opportunità di prevedere, sempre in raccordo con il sistema delle autonomie territoriali, un'a-

deguata formazione per gli infermieri di famiglia; in particolare dovrebbero disciplinarsi percorsi formativi definiti, adeguati e uniformi su tutto il territorio nazionale; sul punto andrebbe altresì valutata l'opportunità di prevedere un'eventuale formazione post-laurea volta ad abilitare il professionista a gestire i processi sanitari e socio-assistenziali; merita infine attenzione anche il tema del reclutamento degli infermieri di famiglia, considerata la carenza di infermieri che si è manifestata durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito ad introdurre nel testo rinvii ad una disciplina attuativa che consenta, ai fini della sua adozione, il necessario coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ad esempio inserendo, all'articolo 2, comma 3, in fine, il seguente periodo: « Le modalità attuative di quanto previsto dal primo periodo sono definite con decreto del Ministro della salute da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di prevedere, in raccordo con il sistema delle autonomie territoriali:

un coordinamento dell'attività degli infermieri di famiglia con i servizi territoriali, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta al fine di creare una rete territoriale di gestione coordinata e integrata delle cure domiciliari secondo principi di appropriatezza, uniformità, gestione integrata, coordinamento delle cure domiciliari, disponendo sistemi di valutazione, monitoraggio e controllo finalizzati ad accertare l'efficienza e la qualità delle cure nonché il corretto impiego delle risorse economiche finanziarie, al fine di rilevare eventuali criticità e predisporre azioni di miglioramento;

un'adeguata formazione per gli infermieri di famiglia con percorsi formativi definiti, adeguati e uniformi su tutto il territorio nazionale.

ALLEGATO 2

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (S. 2320 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali;

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2320 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

richiamato il parere reso nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 23 giugno 2021;

rilevato che:

il provvedimento, che ha la finalità unitaria di fornire misure di sostegno nell'ambito dell'emergenza pandemica, appare riconducibile a una pluralità di materie; sia di esclusiva competenza statale (tutela della concorrenza, sistema tributario, armonizzazione dei bilanci pubblici; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; norme generali dell'istruzione; previdenza, profilassi internazionale e tutela dei beni culturali; articolo 117, secondo comma, lettere e), m), n), o), q) ed s) della Costituzione), sia di competenza legislativa concorrente (tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, tutela della salute, governo del territorio, sostegno all'innovazione dei settori produttivi, coordinamento della finanza pubblica, valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione di attività culturali; articolo 117, terzo comma) sia infine di residuale competenza regionale (trasporto pubblico locale, agricoltura, commercio; articolo 117, quarto comma);

a fronte di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza costituzionale

richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere;

per alcune disposizioni andrebbe approfondito l'eventuale inserimento di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione dei previsti provvedimenti attuativi; in particolare, l'articolo 1-ter prevede contributi per complessivi 60 milioni di euro per l'anno 2021 per ristorare le perdite subite dalle imprese operanti nel settore delle feste, comprese quelle matrimoniali, dell'intrattenimento e del *catering*; alla definizione delle modalità di riparto si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico; al riguardo, andrebbe valutata una forma di coinvolgimento quale, ad esempio, il parere in sede di Conferenza unificata; ciò alla luce del concorso, nella misura, della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e della competenza residuale regionale e delle at-

tribuzioni comunali in materia di commercio; il comma 2 dell'articolo 2 prevede un decreto del Ministro dello sviluppo economico per il riparto delle risorse destinate alle attività economiche rimaste chiuse a causa dei provvedimenti di contenimento dell'epidemia; al riguardo, potrebbe essere considerato l'inserimento del parere in sede di Conferenza unificata dal momento che risulta coinvolta sia la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (che appare prevalente) sia quella residuale regionale in materia di commercio; l'articolo 7-bis istituisce presso il Ministero del turismo un fondo di 5 milioni di euro per il 2021 per il sostegno delle attività delle strutture ricettive alberghiere a carattere non imprenditoriale; al riguardo, andrebbe valutata una forma di coinvolgimento quale ad esempio il parere in sede di Conferenza unificata; ciò alla luce del concorso, nella misura della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, della competenza residuale regionale in materia di turismo e delle attribuzioni comunali relative alle strutture ricettive; i commi da 2-bis a 2-sexies dell'articolo 8 istituiscono un fondo di 10 milioni di euro per il 2021 per il sostegno dell'industria conciaria, con riferimento, tra le altre cose, all'innovazione tecnologica nel settore; al riguardo andrebbe valutata una forma di coinvolgimento quale ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni; ciò alla luce del concorso, nella misura, della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e della competenza concorrente in materia di sostegno all'innovazione nei settori produttivi; l'articolo 10, ai commi 4 e 7, prevede DPCM per il riparto di risorse di rimborso delle spese sanitarie sostenute (comma 4) e di ristoro (comma 7) alle associazioni sportive; anche in questo caso, potrebbe essere considerato per il comma 4 l'inserimento del parere in sede di Conferenza unificata, dal momento che risulta coinvolta sia la competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale sia quella concorrente in materia di ordinamento sportivo; per il comma 7 andrebbe invece considerata l'opportunità del-

l'inserimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata alla luce del coinvolgimento della competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo; l'articolo 10-bis prevede un DPCM per il riparto delle risorse stanziato per le associazioni e società sportive iscritte al CONI che gestiscono impianti sportivi; al riguardo andrebbe valutata una forma di coinvolgimento quale ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni; ciò alla luce del concorso, nella misura, della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e della competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo; l'articolo 11-septies prevede la ripartizione, con decreto del Ministro della cultura, di risorse per l'effettuazione di spettacoli pirotecnici da parte di privati; al riguardo, andrebbe valutata una forma di coinvolgimento quale, ad esempio, il parere in sede di Conferenza Stato-regioni; ciò alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (promozione e organizzazione di attività culturali); il comma 6-ter dell'articolo 33 prevede un decreto del Ministro della salute per la ripartizione del fondo di 10 milioni di euro istituito dal precedente comma 6-bis per l'accesso alle cure psicologiche; al riguardo, si ritiene opportuna una forma di coinvolgimento quale ad esempio, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (tutela della salute); l'articolo 43-bis prevede contributi a fondo perduto per le imprese operanti nel settore della ristorazione collettiva; al riguardo, andrebbe valutata una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale, ad esempio, il parere in sede di Conferenza unificata; ciò alla luce del concorso, nella misura, della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, della competenza residuale regionale in materia di commercio e delle attribuzioni comunali relative agli esercizi di ristorazione; l'articolo 58, ai commi 4 e 5, prevede il riparto con decreti del Ministro dell'istruzione, di risorse da destinare alle scuole statali (comma 4) e alle scuole primarie e secondarie paritarie (comma 5) per l'acquisto di beni e servizi

per la realizzazione di misure di contenimento del rischio epidemiologico; anche in questo caso, potrebbe essere valutato l'inserimento del parere in sede di Conferenza unificata dal momento che l'intervento appare riconducibile, da un lato, alla competenza esclusiva statale in materia di proflassi internazionale (che appare prevalente) e, dall'altro lato, alla competenza concorrente in materia di istruzione; il comma 1 dell'articolo 61 prevede un decreto ministeriale di riparto del fondo italiano per la scienza; al riguardo, andrebbe valutata una forma di coinvolgimento quale ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ricerca scientifica e tecnologica);

L'articolo 21, comma 3, attribuisce alle giunte degli enti locali la competenza a richiedere anticipazioni alla Cassa depositi e prestiti; al riguardo, si ricorda che province e città metropolitane non hanno più, a seguito della legge n. 56 del 2014, le giunte tra i loro organi;

L'articolo 43-ter consente alle regioni e alle province autonome di stipulare polizze assicurative per il rimborso delle spese sanitarie di turisti stranieri che siano colpiti, nel corso del loro soggiorno in Italia, da COVID-19; è altresì previsto, un decreto ministeriale attuativo da adottare con il parere della Conferenza Stato-regioni; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere piuttosto l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente (tutela della salute) e residuale (turismo) delle competenze legislative coinvolte;

dal punto di vista della formulazione, all'articolo 58, comma 1, lettera a), le parole: « d'intesa con » andrebbero sostituite con quelle « previa intesa in sede di »;

L'articolo 68 prevede, al comma 7, un decreto del Ministro delle politiche agricole per la definizione dei criteri di riparto del Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero; il decreto sarà adottato « previa comunicazione » alla Conferenza Stato-regioni; al riguardo, potrebbe risul-

tare opportuno prevedere una più forte forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale ad esempio, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere residuale regionale della competenza legislativa coinvolta (agricoltura),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa a:

1) inserire all'articolo 10, comma 7, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali, ad esempio, l'intesa in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione del previsto decreto ministeriale attuativo;

2) inserire all'articolo 33, comma 6-ter, e all'articolo 61, comma 1, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali, ad esempio, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei previsti decreti ministeriali attuativi;

3) sostituire, all'articolo 58, comma 1, lettera a), le parole: « d'intesa con » con le seguenti: « previa intesa in sede di »;

4) prevedere, all'articolo 68, comma 7, una più forte forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale, ad esempio, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

a) inserire, all'articolo 1-ter; all'articolo 2, comma 2; all'articolo 7-bis; all'articolo 10, comma 4; all'articolo 43-bis, comma 2; all'articolo 58, commi 4 e 5; forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali, ad esempio, il parere in sede di Conferenza unificata, nel

procedimento di adozione dei previsti decreti ministeriali;

b) inserire all'articolo 8, comma *2-quater*; all'articolo *10-bis*; all'articolo *11-septies*; forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali, ad esempio, il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione dei previsti decreti ministeriali attuativi;

c) approfondire l'articolo 21, comma 3;

d) prevedere, all'articolo *43-ter*, l'intesa, anziché il parere, in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del previsto decreto ministeriale attuativo;

e) prevedere agli articoli 63 e 64 (che stanziavano risorse per il contrasto della povertà educativa e del disagio giovanile) un tavolo di coordinamento con regioni ed enti locali sul tema dell'accompagnamento verso l'età adulta nella fascia di età tra 18 e 25 anni, al fine di prevenire il disagio giovanile e l'abbandono scolastico.

ALLEGATO 3

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori (C. 3201 Governo).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C 3201 di conversione del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'esame al Senato, nella seduta del 7 luglio 2021;

rilevato che il provvedimento appare riconducibile alla materia, di esclusiva competenza statale, «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere

garantiti su tutto il territorio nazionale» (articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire il coordinamento della misura stabilita dal provvedimento con altre eventuali misure di sostegno decise dagli enti territoriali e di far salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

ALLEGATO 4

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale (S. 728-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il progetto di legge S. 728-B recante norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale;

richiamato il parere espresso sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 9 giugno 2021;

il provvedimento appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale « tutela della concorrenza » (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione, in particolare con riferimento all'istituzione del logo « PPL – piccole produzioni locali », alla materia di competenza concorrente « alimentazione » (arti-

colo 117, terzo comma) e alla materia di residuale competenza regionale agricoltura (articolo 117, quarto comma);

a fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali: in particolare, l'articolo 4, comma 1, prevede il parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a disciplinare il logo « PPL » mentre l'articolo 11 richiede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del regolamento attuativo della legge previsto dall'articolo;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	64
Audizione del Presidente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo, Juan Fernando López Aguilar	64
Sulla composizione della Commissione	64
Sui consulenti della Commissione	64
Audizione del dottor Guido Raimondi, Presidente di sezione della Corte di Cassazione, già Presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo	65

Martedì 20 luglio 2021. – Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 14.03.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Audizione del Presidente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo, Juan Fernando López Aguilar.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Presidente López Aguilar.

Il Presidente LÓPEZ AGUILAR svolge una relazione sulla recente evoluzione delle funzioni legislative del Parlamento europeo, che hanno conosciuto una notevole estensione in materia di diritto penale, con particolare riferimento alle attività di contrasto della criminalità organizzata transnazionale.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il PRESIDENTE nonché i deputati PAOLINI (Lega) e CANTALAMESSA (Lega).

Il Presidente LÓPEZ AGUILAR fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

Sulla composizione della Commissione.

Il PRESIDENTE dà il benvenuto alla deputata Giulia Sarti, che torna a far parte della Commissione in sostituzione della deputata Vittoria Baldino, dimissionaria.

Sui consulenti della Commissione.

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha deliberato la nomina di consulente a tempo parziale e a titolo gratuito, del dottor Maurizio Ponti, ricercatore universitario.

Audizione del dottor Guido Raimondi, Presidente di sezione della Corte di Cassazione, già Presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del dottor Raimondi.

Il dottor RAIMONDI svolge una relazione sugli indirizzi giurisprudenziali della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di limiti alla libertà di associazione derivanti dall'appartenenza a logge massoniche da parte di pubblici ufficiali, tipizzazione delle fattispecie criminali, misure

di prevenzione, retroattività delle disposizioni penali.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il deputato PAOLINI (Lega) e il senatore ENDRIZZI (M5S).

Il dottor RAIMONDI fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	66
Audizione del dottor Paolo Orefice, professore ordinario emerito di Pedagogia generale e sociale dell'Università degli studi di Firenze	66

Martedì 20 luglio 2021. — Presidenza della presidente PIARULLI. — Interviene il dottor Paolo Orefice, professore ordinario emerito di Pedagogia generale e sociale dell'Università degli studi di Firenze.

La seduta comincia alle 8.35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della web tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell'auditore, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È comunque fatta salva la possibilità anche per l'auditore di rappresentare in ogni momento della audizione even-

tuali ragioni ostative alla suddetta forma di pubblicità.

Audizione del dottor Paolo Orefice, professore ordinario emerito di Pedagogia generale e sociale dell'Università degli studi di Firenze.

Il dottor OREFICE svolge la sua relazione.

Pongono quesiti la deputata D'ARRANDO (M5S), la PRESIDENTE, anche per conto della senatrice BOTTICI (M5S), e il senatore FERRARA (M5S).

Il dottor OREFICE risponde ai quesiti posti riservandosi di inviare alla Commissione la documentazione citata nel corso dell'audizione.

La PRESIDENTE ringrazia l'auditore e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	67
Audizione del Segretario Generale dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), Stefano De Polis, su profili di interesse del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 20 luglio 2021. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 12.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Segretario Generale dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), Stefano De Polis, su profili di interesse del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR).

(Svolgimento e conclusione).

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione.

Stefano DE POLIS, *Segretario Generale dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)*, svolge una relazione introduttiva sul tema oggetto dell'audizione, consegnando altresì alla Commissione documentazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il senatore Daniele PESCO (M5S) e Carla RUOCCO, *presidente*, ai quali rispondono Stefano DE POLIS, *Segretario Generale dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)* e Roberto NOVELLI, *Responsabile Ufficio Segreteria di Presidenza e del Consiglio dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)*.

Carla RUOCCO, *presidente*, dispone che la documentazione consegnata dal dottor De Polis sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 20 luglio 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.45 alle 12.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	68
AUDIZIONI:	
Audizione di rappresentanti del Tavolo Nazionale affido (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	68
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68

Martedì 20 luglio 2021. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.

La seduta comincia alle 13.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti del Tavolo Nazionale affido.

(Svolgimento e rinvio).

Laura CAVANDOLI, *presidente*, introduce l'audizione dei rappresentanti del Tavolo nazionale affido, che coordina alcune delle principali associazioni e reti attive nel settore degli affidamenti minori: Valter Martini, Frida Tonizzo, Liviana Marelli, Laura Ciapparelli, Patrizia Amisano, Nazzareno Coppola e Antonietta Varicchio. Li invita poi a svolgere una breve relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Valter MARTINI, *coordinatore del Tavolo nazionale affido*, svolge una relazione sulla disciplina dell'affido dei minori e su alcune problematiche connesse.

Laura CAVANDOLI, *presidente* pone alcune domande, alle quali rispondono Valter MARTINI, Patrizia AMISANO, Liviana MARELLI e Frida TONIZZO.

Intervengono per porre quesiti le deputate Carla CANTONE (PD), Stefania ASCARI (M5S), Veronica GIANNONE (FI), Maria Teresa BELLUCCI (FDI), alle quali replicano Valter MARTINI e Frida TONIZZO.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, propone di rinviare il seguito dell'audizione ad altra seduta, da svolgere nel mese di settembre e di trasmettere una serie di quesiti scritti agli auditi. La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.15 alle 14.45.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)

SEDE REFERENTE:

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	3
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di COVID-19 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus SARS-CoV-2 per evitarne la propagazione nel mondo. Emendamenti Doc XXII, n. 42-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	4
Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Emendamenti C. 522 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) ...	5
Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.). Emendamenti C. 544 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) ...	5
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. Emendamenti C. 2561-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	5
Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. Emendamenti C. 3179 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	6
<i>ERRATA CORRIGE</i>	6

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Catanzaro e di Federico Cafiero De Raho, Procuratore nazionale antimafia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C 2435 Governo, recante « Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello »	7
---	---

SEDE CONSULTIVA:

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. C. 3201 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	7
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	10
---	----

Disciplina dei Comitati degli italiani all'estero. C. 2920 Ungaro ed altri (<i>Esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2790-terdecies</i>)	10
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 82/21: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni I e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
--	----

ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	20
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19
---	----

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

Audizione del Presidente del Centro Studi Internazionali (CESI), professor Andrea Margelletti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	21
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06453 Ferrari: Sull'indennità speciale di seconda lingua al personale militare in servizio nella provincia autonoma di Bolzano	22
--	----

ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	23
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 544 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>).	24
--	----

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
--	----

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo. C. 522 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
--	----

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	25
---	----

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus per evitarne la propagazione nel mondo. Doc. XXII n. 42-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	26
--	----

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. C. 3201 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	27
---	----

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale in videoconferenza del Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Fabrizia Lapecorella, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2361, C. 3069 e C. 3081, recanti modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione	30
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. C. 3156 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	30
DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. C. 3201 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	31

VII Cultura, scienza e istruzione

RISOLUZIONI:

7-00638 Frassinetti: In materia di inclusione di studenti con disabilità (<i>Discussione e rinvio</i>) .	33
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. C. 3156 cost., approvata dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
--	----

COMITATO DEI NOVE:

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-A	37
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, dell'Assessore dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna, Giorgio Todde, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 535 Romina Mura e C. 1525 Marino in materia di continuità territoriale con la Sardegna	38
--	----

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Fincantieri nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00609 Vallascas recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno	39
--	----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. C. 3201 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	40
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Enrico Deidda Gagliardo, ordinario di economia aziendale presso l'Università degli studi di Ferrara, della dottoressa Chiara Pollina, amministratrice unica della società Valore Comune Srl, del professor Renato Ruffini, ordinario di organizzazione aziendale presso l'Università statale di Milano, del dottor Angelo Maria Savazzi, esperto di valutazione della <i>performance</i> amministrativa e individuale nelle amministrazioni pubbliche, e della professoressa Elena Zuffada, ordinaria di economia aziendale presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Viscomi, concernente la verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e la definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni pubbliche	42
---	----

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. C. 3201 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. C. 3156 cost., approvata dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	43
---	----

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del dottor Michele Fabro, rappresentante dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia (ERSA) e del dottor Fulvio Viesi, presidente dell'Associazione Tutela Marroni di Castione, nell'ambito dell'esame del nuovo testo della proposta di legge C. 1650 Incerti e abb., recante « Norme per favorire lo sviluppo e la valorizzazione della castanicoltura sostenibile, il recupero della coltivazione dei castagneti, la prevenzione dell'abbandono colturale e la promozione della filiera produttiva castanicola »	45
--	----

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	45
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	45

XIV Politiche dell'Unione europea

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli strumenti per la prevenzione e la riduzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia.	
Audizione in videoconferenza, del dottor Giuliano Grignaschi, segretario generale di Research4Life (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	48

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione della figura dell'infermiere di famiglia e disposizioni in materia di assistenza infermieristica domiciliare. S. 1346 (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	49
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	56
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. S. 2320 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	51
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	58
DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. C. 3201 Governo (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	53
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	62
Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. S. 728-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	63
AVVERTENZA	55

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Sulla pubblicità dei lavori	64
Audizione del Presidente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo, Juan Fernando López Aguilar	64
Sulla composizione della Commissione	64
Sui consulenti della Commissione	64
Audizione del dottor Guido Raimondi, Presidente di sezione della Corte di Cassazione, già Presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo	65

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO
LA COMUNITÀ «IL FORTETO»**

Sulla pubblicità dei lavori	66
Audizione del dottor Paolo Orefice, professore ordinario emerito di Pedagogia generale e sociale dell'Università degli studi di Firenze	66

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E
FINANZIARIO**

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	67
Audizione del Segretario Generale dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), Stefano De Polis, su profili di interesse del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON-
NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI**

Sulla pubblicità dei lavori	68
AUDIZIONI:	
Audizione di rappresentanti del Tavolo Nazionale affido (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	68
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



18SMC0151490